

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 606<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1962

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>CONGEDI:</b> . . . . .	Pag. 28339	
<b>DISEGNI DI LEGGE:</b>		
Annunzio di presentazione . . . . .	28339	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	28373	
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione . . . . .	28339	
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	28339	
Presentazione di relazione . . . . .	28340	
Trasmissione . . . . .	28339	
« Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione » (2167) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):		
SPAGNOLLI, relatore . . . . .	28340	
TRABÜCCHI, Ministro delle finanze . . . . .	28340	
		« Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni » (359), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri e: « Istituzione della scuola media » (904) (Seguito della discussione):
		PRESIDENTE . . . . . Pag. 28342 e passim
		BATTAGLIA . . . . . 28351, 28352
		BELLISARIO . . . . . 28342 e passim
		BERGAMASCO . . . . . 28350, 28351
		BERTOLA . . . . . 28357
		BRUNO . . . . . 28364
		CALEFFI . . . . . 28371, 28373
		CECCHI . . . . . 28370, 28372
		CORNAGGIA MEDICI . . . . . 28361
		DE SIMONE . . . . . 28359, 28362
		DONATI . . . . . 28343, 28349, 28362
		DONINI . . . . . 28342 e passim
		* GENCO . . . . . 28343
		GUI, Ministro della pubblica istruzione . . . . . 28346 e passim
		LUPORINI . . . . . 28362 e passim
		MONETI, relatore . . . . . 28344 e passim
		Votazione a scrutinio segreto . . . . . 28354
		<b>INTERPELLANZE:</b>
		Annunzio . . . . . 28373
		<b>INTERROGAZIONI:</b>
		Annunzio . . . . . 28374
		N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

**GENCO**, Segretario, dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Hanno chiesto congedo i senatori: Berlingieri per giorni 2, De Leonardis per giorni 2, Venditti per giorni 5 e Zane per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

### Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (2199).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

*dei senatori Guidoni, Baldini e Pagni:*

« Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi di formazione professionale, preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica » (2200).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

**PRESIDENTE.** Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 » (2190), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

### Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione

**PRESIDENTE.** Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), ho deferito alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del Comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. » (2063), già deferito alla detta Commissione per il solo esame.

**Annunzio di presentazione di relazione**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, a nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Romano Antonio ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modifiche alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale » (2158).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione » (2167) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per l'istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**S P A G N O L L I** , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E** . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

**T R A B U C C H I** , *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

**P R E S I D E N T E** . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico.

Se ne dia lettura.

**G E N C O** , *Segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, concernente applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e per la restituzione di tali prelievi all'esportazione dei prodotti medesimi, nonché per la istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni » (359), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri e: « Istituzione della scuola media » (904)**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni », di iniziativa dei senatori Donini ed altri e: « Istituzione della scuola media ».

Dobbiamo esaminare l'articolo 5. Se ne dia lettura.

**G E N C O** , *Segretario*:

**Art. 5.**

*(Promozione, idoneità e licenza)*

Al termine del primo anno il Consiglio di classe esprime un giudizio motivato, che ha valore di consiglio, per la scelta, nel secondo

anno, della materia di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Alle classi seconda e terza si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore.

Alle stesse classi si accede anche mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano conseguito rispettivamente da uno o due anni la licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano conseguito da almeno tre anni la licenza della scuola elementare.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

**GENCO**, Segretario:

*« Sostituire i testi della rubrica e dell'articolo con i seguenti:*

*(Ammissione di privatisti nella scuola obbligatoria)*

" Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere esami di idoneità a ciascuna classe della scuola obbligatoria, nonché l'esame di proscioglimento.

Gli alunni che per cause di forza maggiore non abbiano potuto frequentare per uno o più anni la scuola obbligatoria, hanno diritto alla frequenza gratuita fino al termine degli studi, anche dopo il compimento del 14° anno " ».

GRANATA, DE SIMONE, DONINI, LUPORINI, CECCHI, VALENZI;

*« Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:*

" Al termine del primo e del secondo anno il Consiglio di classe esprime un giudizio motivato, per valutare complessivamente il profitto, il rendimento e le capacità dei singoli alunni.

Il giudizio si conclude con una valutazione sintetica, positiva o negativa. Nel primo caso, l'alunno è promosso alla classe superiore, nel secondo è tenuto a ripetere la classe " ».

BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;

*« Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

" Al termine del primo anno il Consiglio di classe esprime un giudizio motivato, non vincolante, per l'eventuale scelta di uno o più degli insegnamenti facoltativi previsti nel secondo comma dell'articolo 2.

Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti obbligatori.

Possono essere istituiti corsi di lingua latina per gli alunni che all'inizio del terzo anno scolastico vogliono scegliere tale disciplina " ».

LA COMMISSIONE;

*« Sostituire il terzo comma con il seguente:*

" Alle stesse classi si accede anche mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età, purchè in possesso della licenza elementare " ».

DONATI;

*« Al terzo comma, sostituire le parole iniziali: " Alle stesse classi " con le altre: " Alla seconda e terza classe " ».*

BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;

*« Alla fine del terzo comma aggiungere le parole: " ferme restando le norme del successivo articolo 8 " ».*

BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;

« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

" All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il 14° anno di età " ».

DONATI;

« Alla fine dell'ultimo comma, aggiungere le parole: " ferme restando le norme del successivo articolo 8 " ».

BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti della Commissione, del senatore Donati e dei senatori Bruno, Caleffi ed altri sono stati ritirati a seguito della presentazione di un emendamento a firma dei senatori Bruno, Bellisario, Donati e Caleffi.

Si dia lettura di tale emendamento.

GENCO, Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare " ».

PRESIDENTE. Invito il senatore Luporini a dichiarare se mantiene il suo emendamento.

LUPORINI. Subordinatamente alla condizione che il primo comma dell'emendamento concordato, a firma Bellisario, Bruno ed altri, non pregiudichi la discussione dell'articolo 6, noi ritiriamo il nostro emendamento ed accettiamo il nuovo testo.

PRESIDENTE. Abbiamo già precisato che tutti gli emendamenti concordati presentati all'ultimo momento non pregiudicano gli emendamenti già presentati.

Invito il senatore Bellisario ad illustrare l'emendamento concordato.

BELLISARIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi abbiamo proposto all'articolo 5 prevede l'esclusione del primo comma dell'articolo 5 nel testo della Commissione. Il contenuto di tale primo comma noi ci riserviamo di discuterlo successivamente, cercando di collocarlo in un altro articolo, dove si possano prevedere tutti gli altri elementi riguardanti l'argomento.

Il primo comma del nuovo emendamento concordato da noi presentato prevede una lieve modifica al testo del secondo comma dell'emendamento precedentemente proposto dalla Commissione, la sostituzione cioè delle parole « negli insegnamenti obbligatori » con le altre « negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6 ».

DONINI. Si potrebbe conoscere il terzo comma dell'articolo 6?

BELLISARIO. Il terzo comma dell'articolo 6 si riferisce a tutte le materie obbligatorie, esclusa la religione.

PRESIDENTE. Senatore Donini, il senatore Bellisario fa riferimento ad un nuovo testo dell'articolo 6 proposto dagli stessi senatori, emendamento testè presentato alla Presidenza, il cui terzo comma è così formulato: « Sono materie di esame: italiano, storia, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica ».

D O N I N I . La ringrazio, signor Presidente.

B E L L I S A R I O . La ringrazio anch'io signor Presidente, di questa precisazione, perchè essa facilita il mio discorso sull'illustrazione di questo emendamento.

Si tratta dunque di tutte le materie obbligatorie, esclusa la religione.

Per quel che riguarda il secondo comma di tale emendamento, si tratta dello stesso emendamento presentato dal senatore Donati, che abbiamo reinserito in questo testo senza modificare nulla.

Per il resto, tutto è rimasto invariato

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . Mi soffermerò particolarmente sul secondo comma di questo articolo, che è nient'altro che la riproduzione di un emendamento da me proposto, e che figura nelle serie di emendamenti n. 4.

In sostanza, qui c'è la sostituzione di un concetto già espresso nel testo della Commissione e in quello del Governo con un altro concetto. Il concetto della Commissione e del Governo prendeva infatti, come termine di riferimento onde consentire l'ammissione agli esami di idoneità, l'intervallo di tempo trascorso tra la licenza elementare e l'anno in cui il ragazzo chiedeva di iscriversi ad un esame di idoneità. Senonchè diverse condizioni, che largamente si presentano in questo periodo di movimento di popolazione non solo nell'ambito del territorio nazionale, ma anche in un ambito più largo e particolarmente europeo, ponevano un problema di questa natura (mi spiego con un esempio): il figlio dell'emigrato che ha seguito il padre all'estero, tornando in Italia si ritroverebbe nella dolorosa condizione di dover sostenere, nel caso che egli non abbia sostenuto in Italia questo esame, prima l'esame di licenza elementare, e poi di dover lasciare intercorrere uno, due o tre anni per poter accedere all'esame di idoneità alla seconda, alla terza o all'esame di licenza media.

L'emendamento che è stato proposto, e che costituisce praticamente il secondo comma di questo articolo, tende ad eliminare questo inconveniente, sostituendo al concetto del termine intercorrente fra l'esame di licenza e l'ammissione all'idoneità il concetto dell'età del richiedente, sicchè si dice: il richiedente di dodici anni il quale voglia dare l'esame di idoneità alla seconda può farlo, purchè abbia conseguito la licenza elementare precedentemente, senza obbligo di intervallo di tempo fra licenza elementare ed esame di idoneità. Altrettanto per la terza, quando il richiedente abbia raggiunto il tredicesimo anno.

Questo stesso concetto riappare nell'ultimo comma. Si dice: il ragazzo che ha raggiunto il quattordicesimo anno di età può, indipendentemente dal tempo decorso dalla licenza elementare, presentarsi all'esame di licenza media. Evidentemente è un criterio di adeguazione ad una realtà viva; è la conseguenza di un'esperienza già da noi vissuta, per cui lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha dovuto con circolari e ordinanze modificare di fatto le disposizioni di legge onde consentire a molti dei ragazzi che si trovano in queste condizioni di poter sostenere esami di idoneità o di licenza. In tal modo noi verremo ad estendere veramente le possibilità di accesso alla scuola, indipendentemente dal tempo nel quale è stata conseguita la licenza elementare. Questo a me pare sia da un punto di vista pratico un aspetto importante che deve essere sottolineato e che io spero il Senato voglia approvare.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* G E N C O . Onorevole Presidente, prendo la parola per dichiarare che sono favorevole all'emendamento di cui è stata data illustrazione dal senatore Donati. Del resto una norma analoga già esiste nella legge 5 maggio 1925, regolamento sugli esami, sugli alunni e tasse, tanto è vero che chi ha compiuto il 23° anno di età può presentarsi all'esame di maturità classica, all'esame di

abilitazione in ragioneria o per geometri o alla licenza di liceo scientifico per compiuta età.

Ma ho preso la parola su questo articolo per rivolgere una domanda alla Commissione, perchè negli emendamenti presentati non c'è traccia di quanto intendo chiedere. È stato detto dal senatore Bellisario che il primo comma di questo articolo 5, « al termine del primo anno il Consiglio di classe, ecc. », è stato soppresso e viene rinviato ad altro momento; ma vorrei domandare che cosa accade degli alunni che non vengono promossi. Qui si dice: « Alle classi seconda e terza gli alunni accedono per promozione... »; e gli alunni che non vengono promossi, debbono ripetere. E se per caso l'alunno per il secondo anno consecutivo non viene promosso, che cosa succede?

SIBILLE. Ripete.

GENCO. Siccome l'ordinamento scolastico italiano attuale è così curioso che agli alunni degli istituti tecnici è consentito di ripetere eccezionalmente per tre volte la stessa classe, mentre questa facoltà non è data a nessuno degli alunni delle altre scuole italiane (liceo, magistrali, eccetera), non capisco, non ho mai capito i motivi di questa disparità di trattamento.

SIBILLE. Questa però è scuola dell'obbligo.

GENCO. Ora vorrei sapere: è consentito all'alunno che sia stato bocciato (bada-te che questi casi saranno più frequenti di quanto non si creda) di ripetere per il terzo anno la classe? Ed un'altra domanda voglio fare: ammesso che l'alunno ripeta qualche classe dell'e scuole elementari e ripeta qualche classe della scuola media unica, se nel frattempo compie il 14° anno di età, questo ragazzo ha compiuto il suo obbligo scolastico o no?

L'articolo dice: « al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza », riferendosi a studenti di rendimento medio i quali vanno avanti anno per anno; ma quelli che per disavventura dovessero ripetere più di un

anno ed al 14° anno di età non avessero raggiunto neanche la terza media, ma la prima o la seconda, sono esonerati dal compimento dell'esame? Tutto questo è necessario che sia detto nella legge per evitare confusione. (Commenti).

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Ritengo che le osservazioni fatte dal senatore Genco siano fondate, tanto è vero che noi avevamo previsto, in un emendamento che in questa confusione è stato poi ritirato, che gli alunni che per causa di forza maggiore non avessero potuto frequentare sino alla fine la scuola obbligatoria avessero diritto alla frequenza gratuita fino al completamento degli studi, e non solo fino al 14° anno di età. Il problema riveste una notevole importanza e dovrà essere regolato, se non proprio qui, almeno all'altro ramo del Parlamento, dove mi auguro che le cose potranno procedere diversamente.

Gli otto anni dell'obbligo non sono otto anni solari, ma otto anni di un intero ciclo educativo. Questo vuole la Costituzione! Non vuole fare restare i ragazzi otto anni seduti al tavolino; no, vuole otto anni di istruzione organica e culturalmente svolta sino al completamento dell'obbligo.

È giusta, quindi, l'osservazione del senatore Genco. Che cosa avverrà dell'alunno bocciato alla licenza media? Ci saranno le classi di aggiornamento; ma il problema della gratuità rimane e si deve tener conto di questa situazione, altrimenti priveremo una parte dei giovani, che potrebbe anche essere rilevante, dell'assolvimento reale dell'obbligo scolastico.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

MONETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo anzitutto alle obiezioni fatte dal senatore Genco e poi dal senatore Donini.



Il senatore Genco ha domandato che cosa avverrà dell'alunno che non viene promosso dalla prima in seconda classe una prima volta e che non viene promosso dalla prima in seconda una seconda volta, in quanto gli attuali ordinamenti impediscono che si possa ripetere per oltre due anni la stessa classe.

Ma il senatore Genco forse non ha tenuto presente che quelle disposizioni riguardavano la scuola media quando non era scuola obbligatoria e che invece, nella scuola obbligatoria, vigevano delle disposizioni assai diverse. Per esempio, per quanto riguarda la scuola elementare, già il testo unico del 1928 stabiliva che, essendo l'istruzione obbligatoria fino al quattordicesimo anno di età, il ragazzo dovesse continuare a ripetere l'esame sul quale era fallito nell'ultimo anno, fino al quattordicesimo anno di età. E così, pure per la frequenza, era obbligato a frequentare la classe finché non fosse stato promosso o fino al quattordicesimo anno.

Ora, una disposizione consimile noi la troviamo già nell'articolo 8 del testo della Commissione, dove è detto che chi ha compiuto il quattordicesimo anno di età ha adempiuto all'obbligo scolastico.

Così, per quanto riguarda la promozione, si capisce che quando il ragazzo non viene promosso dovrà ripetere la classe e se nuovamente non sarà promosso dovrà ancora ripetere; raggiunto il quattordicesimo anno di età, è prosciolto dall'obbligo scolastico.

Con ciò mi pare di avere risposto compiutamente alle obiezioni fatte dal senatore Genco. Vorrei ora dare una risposta a quanto ha detto il senatore Donini.

A me non risulta che, allo stato attuale delle cose, la legge impedisca — mi riferisco sempre all'istruzione obbligatoria, e questa che istituiamo è istruzione obbligatoria — all'alunno di avvalersi della facoltà di frequentare la scuola, finché non abbia conseguito la licenza.

Per quanto riguarda la legge, raggiunto un certo limite di età il ragazzo è prosciolto dall'obbligo scolastico, ma penso che nessuno vieti all'alunno di continuare a frequentare la scuola, nel tentativo di raggiungere risultati positivi.

Avendo dunque dato questa risposta, vorrei ora esprimere qualche parere sull'emendamento presentato. Mi rendo anche conto che il Senato rimanga un po' sorpreso nel vedere questo succedersi di emendamenti; però c'è una logica, onorevoli colleghi, che guida la presentazione di questo e degli altri che verranno.

Infatti, noi avevamo un testo della Commissione che stabiliva che nel secondo anno vi fossero delle materie opzionali e che, al terzo anno, il ragazzo poteva rinnovare o cambiare le sue scelte.

Era pertanto giusto che nel primo comma dell'articolo 5 venisse detto che il consiglio di classe, sulla scorta delle prove che il ragazzo aveva dato nella materia opzionale da lui prescelta, desse un suggerimento circa il proseguimento oppure il mutamento della medesima. Questo suggerimento naturalmente non sarebbe stato vincolante, ma avrebbe avuto valore di consiglio al ragazzo e alla famiglia per ripensare meglio alla scelta fatta, qualora i risultati avessero dimostrato che egli non aveva per la materia quell'inclinazione, quella capacità che riteneva di avere.

Ma una volta che abbiamo accolto ieri sera l'emendamento dei senatori Donati, Bellisario ed altri, col quale si stabiliva che nella 1<sup>a</sup> classe venissero introdotte come materie obbligatorie le applicazioni tecniche e l'educazione musicale, al fine di orientare i ragazzi per le scelte successive; una volta che, sempre nello stesso articolo 1, che ha profondamente modificato sia l'articolo proposto dalla Commissione sia quello proposto dal Governo, abbiamo introdotto, sempre a scopo orientativo, l'insegnamento del latino in unione con l'italiano tra le materie obbligatorie in 2<sup>a</sup> classe, è evidente che non si poteva più parlare di consigli per le scelte. Quelle materie diventano obbligatorie e si succedono l'una all'altra nelle prime due classi, come strumenti di orientamento offerti al ragazzo, in modo che la scelta possa essere rimandata al terzo anno ed essere compiuta sulla base di esperienze fatte dal ragazzo stesso.

Ecco perché con l'emendamento in esame si chiede l'abolizione del primo comma dell'articolo 5.

Per quanto riguarda il secondo comma, non ritengo che siano necessarie altre spiegazioni essendo già stato sufficientemente illustrato dai colleghi Bellisario e Donati.

Altrettanto debbo dire per il quarto comma.

In ordine all'ultimo comma, dirò che esso non porta alcuna innovazione. Dicendo che all'esame di licenza possono essere ammessi i ragazzi che hanno compiuto il 14° anno di età, teniamo presente il termine dell'obbligo scolastico fissato dalla Costituzione senza andare a vedere se la licenza elementare sia stata conseguita tre anni prima, e ciò evidentemente per non porre inutili ed ingiustificati ritardi alla carriera scolastica dei ragazzi.

Non credo di avere altro da dire. Ritengo di avere illustrato sufficientemente questo emendamento sul quale la Commissione esprime parere favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, mi scusino, ma io ho l'impressione, che ritengo generale, che gli accordi intervenuti sulle modifiche da apportare al testo della Commissione non consentano un esame normale del disegno di legge.

Perciò proporrei di votare, dal momento che è già stato discusso, l'articolo 5 e di sospendere la seduta per poter meglio esaminare l'articolo 6, dato che gli emendamenti ad esso relativi sono stati presentati solo da pochi momenti. Onorevole Ministro, è d'accordo con questa mia proposta?

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, naturalmente io mi rimetto alle sue decisioni; credo però che non possa essere sottovalutato il fatto che le modifiche agli emendamenti relativi all'articolo 5 e anche all'articolo 6 sono di ordine formale, inevitabili perchè conseguenti alla votazione sull'articolo 2.

Avendo l'articolo 2 posto la musica e le applicazioni tecniche come obbligatorie nel primo anno e poi come facoltative, e avendo spostato il latino come materia facoltativa dal secondo al terzo anno, ne vengono delle conseguenze inevitabili. Però si tratta di conseguenze formali per quanto riguarda

la formulazione dell'articolo 5 e dell'articolo 6.

Per quel che ho potuto apprendere esaminando il testo dell'articolo 5 e dell'articolo 6 negli stampati che sono stati distribuiti, debbo dire che le modifiche sono tutte di questa natura, cioè sono conseguenti a questo spostamento tra materie facoltative e obbligatorie. Sono modifiche collegate con l'articolo 2, che non introducono sostanzialmente nulla di nuovo e che variano soltanto formalmente il testo.

Comunque, io naturalmente mi rimetto alla volontà del Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 5, vorrei far osservare al senatore Genco che la Commissione e il Governo si sono fatti carico del problema da lui sollevato, sia durante l'elaborazione dei loro testi che nel corso della discussione. Il problema del proscioglimento dall'obbligo è oggetto di un articolo apposito cioè dell'articolo 8; pertanto tutte le questioni che si riferiscono al proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione per otto anni hanno la loro sede in quell'articolo. Ritengo che la formulazione sia soddisfacente e che lo siano anche le spiegazioni che ha fornito il relatore Moneti; ad ogni modo la sede opportuna per discuterne è quella che ho detto.

Per quanto si riferisce all'articolo 5, debbo dire che nei confronti del testo della Commissione è caduto il primo comma, ma è caduto appunto in seguito alle modifiche introdotte all'articolo 2. Sulla sua soppressione io sono pertanto d'accordo.

Per quanto si riferisce al passaggio alle classi seconda e terza, alle quali si dice che si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6, io sono d'accordo in quanto detti insegnamenti non sono altro che quelli obbligatori, con l'eccezione della religione, perchè nella disciplina vigente la religione non è un insegnamento per il quale si debba sostenere un esame. Questo è il testo che aveva proposto anche il Governo.

Il comma secondo del testo attuale, che è stato illustrato dal senatore Donati, propo-

ne una modifica al testo della Commissione che io credo di poter accettare. Sostanzialmente il testo della Commissione subordinava l'esame di idoneità, per coloro che vengono dall'esterno e non hanno seguito la scuola, ad un certo numero di anni di distanza dal conseguimento della licenza elementare: un anno, se si trattava di ammissione alla seconda, due anni se si trattava di ammissione alla terza. Qui il congegno è equivalente. Si sostituisce una norma, raggiungendo però in fondo il medesimo risultato. Invece che fare riferimento agli anni intercorsi dal conseguimento della licenza elementare, si fa riferimento all'età dell'alunno, oltre che alla condizione del conseguimento, e credo che questo possa essere accettato.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza: questo era in tutti i testi finora presentati.

Il quarto comma è correlativo al secondo. Per sostenere l'esame di licenza si fa riferimento al criterio dell'età dell'alunno e non a un certo numero di anni di distanza dal conseguimento della licenza elementare.

Esprimo pertanto parere favorevole per il testo sostitutivo dell'articolo 5 che, anche se si presenta in una formulazione nuova, apporta solo lievi modifiche formali nei confronti del testo originario.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei che lei, onorevole Ministro, si compiacesse anche di rispondere alla proposta che ho fatto. Cioè se è d'accordo di votare adesso l'articolo 5 e di sospendere la seduta onde permettere ai senatori di esaminare gli emendamenti da poco presentati, relativi agli articoli successivi.

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Naturalmente mi rimetto alla sua decisione e a quella del Senato, non intendendo io creare intralci. Sono convinto che le modifiche all'articolo 6, che pure è senza dubbio un articolo importante, siano solo di natura formale.

Se però si vuol dare a tutti i senatori la possibilità di avere approfondita conoscenza delle modifiche apportate, sono d'accordo per la sospensione di un'ora.

**D O N I N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D O N I N I .** Signor Presidente, mi auguro che il Senato vorrà accogliere la saggia proposta che ella ha fatto, perchè effettivamente la situazione è assurda. Sui nostri banchi è arrivata finora una sola copia dell'emendamento all'articolo 6! Io non ho nemmeno potuto leggerlo e non ritengo possibile continuare a lavorare così.

Dichiaro anche che nulla abbiamo in contrario a che si voti subito l'articolo 5, in quanto il riferimento dell'articolo 5 all'articolo 6 è puramente formale.

**P R E S I D E N T E .** Allora procederemo nel senso da me suggerito, votando cioè ora l'articolo 5 e sospendendo poi la seduta per un'ora.

Metto pertanto ai voti l'articolo 5 nel testo sostitutivo proposto dai senatori Donati, Bellisario, Bruno e Caleffi, che rileggo:

#### Art. 5.

Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore, quando si sia ottenuta la promozione negli insegnamenti di cui al terzo comma del successivo articolo 6.

Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° o il 13° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Al termine del triennio si sostiene l'esame di licenza.

All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il 14° anno di età, purchè siano in possesso della licenza della scuola elementare.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,15).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 6.

G E N C O , Segretario:

Art. 6.

(Valore della licenza)

L'esame di licenza di cui all'articolo precedente ha valore di esame di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno dettate le norme per la composizione della commissione esaminatrice; con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, sarà stabilito il programma di esame.

Il diploma di licenza, indipendentemente dalla materia prescelta, a norma del secondo comma de' l'articolo 2, dà accesso a tutte le scuole e gli istituti di istruzione secondaria superiore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Al termine della 3ª classe della scuola media è previsto un esame, il cui espletamento costituisce titolo di proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Il giudizio di idoneità conseguito nell'esame di proscioglimento costituisce titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Esso è espresso con voto unico, pari alla media dei voti riportati nelle singole materie obbligatorie, e non deve essere inferiore a 6 decimi.

L'esame può essere ripetuto negli anni successivi al fine di conseguire il giudizio di idoneità.

Gli alunni che non conseguono il giudizio di idoneità nell'esame di proscioglimento possono, a domanda, essere ammessi a ripetere la terza classe in una classe di ricupero.

La frequenza della terza media in classi di ricupero è gratuita " ».

GRANATA, LUPORINI, DONINI, FORTUNATI, CECCHI, DE SIMONE;

« Al primo comma, sopprimere il secondo periodo ».

BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

" Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, quando comprenda anche il latino fra gli insegnamenti dei quali sia stato superato l'esame; in caso contrario non dà accesso al liceo classico.

Possono sostenere l'esame di latino anche gli alunni che non abbiano seguito questo insegnamento nelle classi seconda e terza.

Il diploma di licenza senza latino può essere integrato successivamente superando il relativo esame.

Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa la facoltà di lettere e filosofia " ».

LA COMMISSIONE;

« Nel testo sostitutivo del secondo comma, proposto dalla Commissione, all'ultimo comma sostituire le parole: " esclusa la facoltà di lettere e filosofia " con le altre: " escluso il corso di laurea in lettere della facoltà di lettere " ».

DONINI, GRANATA, CERVELLATI, SIMONUCCI, LEONE, DE SIMONE, CERABONA, MAMMUCARI, VERGANI, RISTORI, MENCARAGLIA;

« Al secondo comma, sopprimere le parole: " indipendentemente dalla materia prescelta a norma del secondo comma dell'articolo 2 " ».

BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI.

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti dei senatori Bruno, Caleffi, Macaggi e Parri e della Commissione sono stati ritirati a seguito della presentazione di un nuovo emendamento concordato, a firma dei senatori Donati e Bruno. Si dia lettura di tale emendamento.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, è esame di Stato.

La Commissione esaminatrice è composta secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono inoltre superare anche una prova di latino relativa all'insegnamento di cui all'articolo 2.

Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza nelle forme previste dall'articolo 2; la prova di latino può essere egualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono così integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina

Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia " ».

P R E S I D E N T E . Poichè anche i senatori Granata e Luporini hanno ritirato i loro emendamenti per presentarne altri, invito il senatore Donati ad illustrare il suo emendamento.

D O N A T I . Credo che l'illustrazione possa essere breve, perchè nella sostanza non c'è nessuna innovazione rispetto a quello che era l'articolo 6 presentato dalla Commissione. Senonchè le modifiche apportate all'articolo 2 richiedevano necessariamente una stesura che si adeguasse alla formulazione dello stesso articolo.

Il primo comma fissa il concetto che l'esame di licenza è esame di Stato. Questo in rispondenza all'articolo della Costituzione che stabilisce che ogni corso di studi deve concludersi con un esame di Stato.

Il secondo comma fissa le norme che determinano la formazione della Commissione esaminatrice. Quindi, al terzo comma, si dice: « Sono materie di esame: » e segue l'elencazione. Questo comma è già stato letto dal Presidente proprio perchè richiamato anche all'articolo 5, in quanto materie di esame in tutte le classi sono le materie obbligatorie esclusa la religione, a norma delle disposizioni conseguenti al Concordato.

Il comma successivo riguarda il diploma di licenza, e precisa che col diploma di licenza media si può accedere a tutte le scuole di secondo grado, e cioè agli istituti professionali e artistici, agli istituti tecnici, ai licei e all'istituto magistrale. L'unica remora è per quanti vogliono l'iscrizione al liceo classico, i quali devono dimostrare, oltre che di aver conseguito la licenza della scuola media, di aver superato una prova di latino, la quale, naturalmente, sarà sostenuta nella stessa sede in cui viene dato l'esame di licenza. Questa prova di latino però potrà essere sostenuta anche da alunni che non abbiano seguito il corso, essendo il latino in terza facoltativo; potrà essere ugualmente sostenuta in sessione diversa da quella in cui l'alunno ha conseguito la licenza nel caso in cui l'alunno, successivamente, abbia sentito il desiderio di orientarsi verso il liceo classico. Proprio per questa esigenza, e

per favorire eventuali tardivi ripensamenti, la scuola istituisce corsi gratuiti per quegli alunni che volessero sostenere l'esame di latino e non avessero studiato la lingua.

Si conclude poi con una norma di grande importanza, tendente ad aprire per tutti gli alunni del liceo scientifico qualsiasi facoltà universitaria, ivi comprese, quindi, la facoltà di legge e la facoltà di magistero, con esclusione della sola facoltà di lettere e filosofia, per l'evidente ragione che tutta la struttura della facoltà di lettere e filosofia e tutti i piani di insegnamento presuppongono negli allievi uno studio di latino ed uno studio di greco che evidentemente manca in chi provenga dal liceo scientifico. Questa è l'unica ragione per cui si è dovuta mantenere tale esclusione, ma per gli stessi corsi di preparazione per l'insegnamento delle lingue, per esempio, è chiaro che i giovani provenienti dal liceo scientifico possono accedere alla facoltà di magistero.

D O N I N I . Hanno 5 anni di latino.

D O N A T I . È evidente, ma finora questo non esisteva. Quindi questa innovazione è quanto mai logica, perchè sono concorde con lei nel ritenere che sia più appropriato per una facoltà di magistero (lingue straniere) chi proviene dal liceo scientifico, che normalmente ha già fatto studi in due lingue e che ha anche una preparazione di latino superiore a quella degli studi magistrali. E quindi una logica conseguenza questa che abbiamo proposto per sistemare anche un settore della scuola che effettivamente finora lasciava a desiderare.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, ho avuto occasione di rilevare, la scorsa settimana, come l'articolo 6, nella nuova redazione del Governo, avesse un'importanza decisiva ai fini della legge, come quello che ridonava serietà allo studio del latino nella scuola media, imponendo il re-

lativo esame per l'accesso al liceo classico; purtroppo per questo soltanto, ma per questo sì. Ne avevo dato merito all'onorevole Ministro e ne avrei dato anche ai Partiti della coalizione governativa se avessi saputo, come ci ha poi detto il Ministro, che ad essi risaliva l'iniziativa.

Sono spiacente di dover fare ora ammenda, perchè, se tutto ciò era vero ieri, non è più vero oggi, da quando, per l'approvazione dell'infelice testo dell'articolo 2, l'insegnamento del latino non si estenderà più ad un biennio, ma praticamente ad un anno soltanto, se non addirittura ad un trimestre, secondo il penultimo capoverso dell'articolo 6. Infatti, non ci si può fare alcuna illusione sulle conoscenze elementari, le prime idee e le consimili amenità di cui all'articolo 2. In tali condizioni si accede al liceo con conoscenze di latino equivalenti a quelle che si avrebbero oggi al termine della prima media, tali cioè da costituire una base del tutto insufficiente al proseguimento degli studi superiori.

Ma non basta; svuotato così di contenuto l'articolo 6, era naturale che anche la forma dovesse adeguarsi alla sostanza. Secondo lo strano procedere di questo dibattito che vede, a discussione generale ultimata, succedersi a getto continuo, ad opera della maggioranza, gli emendamenti diretti a smantellare l'uno dopo l'altro i capisaldi della sua propria legge, è stato presentato un'ora fa un emendamento nel quale non si parla più nemmeno di esame, ma si parla di una prova di latino.

Vorremmo che ci si spiegasse l'esatta differenza, poichè se si è cambiato ci deve pur essere una ragione. È ancora un esame nel senso tradizionale della parola, con promossi ed eventualmente con bocciati, sia pure un esame elementare, sia pure rapportato alla scarsa materia insegnata, oppure è una pura e semplice formalità? L'esame era già ridotto ad una povera cosa; che diventa ora? Sono evidentemente domande superflue.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* L'esame è fatto di prove. Questa è una prova.

B A T T A G L I A . Allora diciamo: « le prove », onorevole Ministro, perchè non è una prova quella del latino. Sono tre le prove: versione dal latino all'italiano, versione dall'italiano al latino ed esame orale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Volevo dire un'altra cosa.

Quando si dice: « sono materie di esame », l'esame è una cosa sola; le prove di quell'esame vertono sull'italiano, sulla storia ed educazione civica, sulla geografia e così di seguito, cioè sulle materie che sono elencate.

Quindi, anche la prova che verte sul latino è in questo senso che va intesa, come prova nel complesso.

B A T T A G L I A . Per la verità, nel quarto capoverso non si parla di esami; allora, comunque, diciamo: « la prova di latino ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Questo è un altro discorso!

B E R G A M A S C O . Onorevole Ministro, tutto il disegno di legge ha cambiato faccia, punto per punto, durante il dibattito. E nemmeno l'articolo 6, al quale avremmo dato volentieri il nostro voto, non fosse che per una affermazione di principio, si salva. Il che, se non altro, ha il pregio di liberarci, sia pure con nostro grande rammarico, da ogni residuo scrupolo e residua perplessità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

M O N E T I , *relatore*. Credo, signor Presidente, di dover anzitutto esprimere il parere della Commissione sull'articolo 6, trattando più tardi dell'emendamento presentato dai senatori Luporini ed altri.

A proposito dell'articolo 6, non starò a ripetere quello che con tanta chiarezza è stato già esposto dal senatore Donati che lo ha illustrato.

Infatti, questo emendamento non fa che adeguare l'articolo 6 a quelle decisioni che erano state prese precedentemente nell'arti-

colo 1 e nell'articolo 2. Pertanto, non è che noi, come ha detto poco fa l'oratore che mi ha preceduto, sottoponiamo il Senato a un continuo cambiamento di testi da esaminare; ma avendo ormai approvato gli articoli precedenti, era naturale che noi dovessimo, conseguentemente, presentare degli articoli che fossero coerenti con le decisioni già prese.

A me preme soltanto illustrare la portata del quarto comma di questo emendamento che non fa che riprendere il testo di un emendamento della 6<sup>a</sup> Commissione al testo del Governo, emendamento nel quale si stabiliva che lo Stato istituisse dei corsi di latino per gli alunni che lo avessero scelto in 3<sup>a</sup>, anzichè in 2<sup>a</sup>, per mettere i medesimi in condizione di recuperare lo svantaggio ed essere così posti in grado di presentarsi all'esame conclusivo alla pari con gli altri.

Per gli stessi motivi, nel 4<sup>o</sup> comma del nuovo emendamento sono previsti questi corsi per coloro che volessero integrare il loro diploma, in maniera che non vi sia la possibilità di alcuna discriminazione, cioè in modo da offrire *ad abundantiam* a tutti i ragazzi la possibilità di scegliere quegli studi che sentono particolarmente adatti alle loro inclinazioni.

Per il resto credo di non avere altre cose importanti da dire ed esprimo il parere favorevole della Commissione su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, questo emendamento modifica il testo del Governo e della Commissione, soprattutto per considerazioni formali, come ha detto il relatore, senatore Moneti. Mi pare che io non debba aggiungere molte parole, se non rispondere alle domande del senatore Bergamasco il quale ha mosso degli appunti a questa formulazione.

Vediamo quindi il testo punto per punto, comma per comma.

Si dice: « L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, è esame di Stato ». È una prescrizione della Costituzione e non è materia opinabile.

Poi vi è il secondo comma: « La Commissione esaminatrice è composta secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione ». Analoga disposizione era anche nel testo del Governo.

Il comma successivo inizia così: « Sono materie di esame: ». Nel testo del Governo si parlava di « materie obbligatorie »; qui sono elencate le materie, che sono poi le materie obbligatorie con l'esclusione della religione, perchè su tale materia non c'è esame.

Resta poi la questione dell'accesso alle scuole di secondo grado, e in proposito si stabilisce quanto segue: « Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono inoltre superare anche una prova di latino relativa all'insegnamento di cui all'articolo 2 ». Questa, in una forma diversa, è la medesima sostanza del testo della Commissione e del Governo.

Per quanto riguarda poi l'eccezione sollevata in ordine all'espressione « prova », debbo dire che, in linguaggio tecnico, dove c'è un esame di Stato, tale esame per le singole discipline è costituito da « prove ». L'articolo 3, per esempio, che abbiamo già approvato, al primo comma dice: « I programmi e gli orari di insegnamento e le prove di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore ». Ciò conferma, al di là di questa discussione, che sulle singole materie si fanno delle « prove » nel complesso dell'esame. Mi pare quindi che l'obiezione sotto questo aspetto possa cadere.

Il quarto comma dice: « Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza nelle forme previste dall'articolo 2 ». Io non ho nessun rilievo da fare: credo però che l'espressione « nelle forme previste dall'articolo 2 » sia del tutto superflua. Comunque non mi oppongo se la Commis-

sione ritiene che sia indispensabile specificare.

Il quarto comma prosegue: « La prova di latino può essere egualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono così integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina ». Tale disposizione era anche nel testo proposto dal Governo e quindi non ci sono varianti.

Mi dichiaro infine d'accordo anche sull'ultimo comma per l'accesso a facoltà universitarie che erano finora precluse al diploma di maturità scientifica, con l'esclusione della facoltà di lettere e filosofia.

**B A T T A G L I A .** Onorevole Ministro, è d'accordo nel sostituire l'espressione « una prova » con l'altra « la prova », al quarto comma?

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti i primi tre commi dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 proposto dai senatori Donati e Bruno, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

I senatori Luporini, Granata, Donini ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo del quarto e quinto comma, del seguente tenore: « Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado ».

Il senatore Luporini ha facoltà di svolgerlo.

**L U P O R I N I .** Signor Presidente, il contenuto culturale della scuola media che si intende istituire è a questo punto dei lavori ormai determinato dagli articoli che abbiamo votato ieri e in particolare dall'articolo 2; nè è stato corretto in alcun modo, ci sembra, dagli emendamenti che sono stati presentati successivamente. Anzi, se lo consente, signor Presidente, vorrei ringra-



ziarla, a nome del mio Gruppo, della pausa che ci ha testè concesso, la quale, se non ci ha reso possibile uscire dal disagio della situazione che si è venuta creando, ci ha però almeno reso possibile capire questi emendamenti agli emendamenti che, quasi a getto continuo, sono stati presentati in Aula, e che hanno continuato, in modo assai improvvisato, a sconvolgere (adopero un verbo che ha usato ieri l'onorevole Donati nell'illustrare il primo di questi emendamenti) il disegno di legge, ormai completamente al di fuori di quello che era stato ancora nella scorsa settimana il lavoro della Commissione.

Gi emendamenti sono stati elaborati da un gruppo ristretto di persone, tanto che, io credo, erano non più di 4 o 5 i colleghi in grado di capire immediatamente il contenuto di questi nuovi emendamenti agli emendamenti, che si sono venuti accumulando, ripeto, al di fuori del lavoro della Commissione ed anche, mi sia consentito dirlo, onorevoli colleghi, con scarso rispetto del Senato da parte di coloro che li hanno presentati in questa forma.

Come dicevo, a questo punto dei lavori il contenuto culturale ormai è quello che è. Il nostro giudizio, che abbiamo già espresso ieri, è un giudizio severo, severo al punto che, nonostante l'urgenza della realizzazione della scuola dell'obbligo, e quindi di questa legge, noi non possiamo non auspicare che nell'altro ramo del Parlamento si modifichino tuttavia queste norme, che corrispondono alla scelta che è stata fatta e che noi purtroppo non possiamo non definire una scelta del peggio.

Però, in questo quadro così poco confortante di decisioni che non possiamo a questo punto non considerare affrettate, e determinate da motivi che non dipendono dalle esigenze culturali e pedagogiche di questa scuola, esiste ancora una possibilità di cancellare almeno la strozzatura più grave dal punto di vista sociale, strozzatura che non è affatto sanata dalla nuova formulazione che abbiamo adesso sotto gli occhi.

Del resto, è stato l'onorevole Ministro a confermare ciò quando ha detto che si è solo sostituito all'esame la prova di latino: le parole sono altre ma la sostanza è la stessa;

le parole possono forse costituire un'attenuazione, ma l'attenuazione è puramente verbale e la sostanza rimane, come dicevo, la medesima.

La nostra proposta è appunto che si tolga tutta questa parte del nuovo emendamento, questa parte che ricostituisce il latino come materia preclusiva e predeterminante. Questa proposta che vi facciamo, onorevoli colleghi, coincide con quella che era la posizione — mi sia consentito ricordarlo qui ancora una volta — raggiunta dalla 6<sup>a</sup> Commissione dopo tanti mesi di lavoro e di meditazione, posizione che a lungo venne contrapposta alle nostre critiche e alle nostre riserve sull'insieme del disegno di legge come la più forte e la più aperta. Era la posizione che aveva valso allora a quel disegno di legge il voto dei socialisti, la posizione che è difesa dalla relazione stessa di maggioranza e che non è surrogata, onorevoli colleghi, dall'emendamento del senatore Bellisario accettato dalla Commissione e dal Governo, anche se riconosciamo che esso attenua alcune delle conseguenze negative, ma solo quelle più tarde e remote.

Noi, onorevoli colleghi, non nascondiamo che la nostra proposta non ha solo il carattere, che dicevo prima, di voler cancellare la più grave strozzatura sociale che si ricostituisce col nuovo testo proposto, ma è intesa anche ad avere un riflesso culturale sull'insieme dell'ordinamento della istituzione scuola media. Questo non lo nascondiamo. Ma non possiamo non richiamare le parole che ha scritto il senatore Moneti nella sua relazione, quando ha affermato che la Commissione era stata concorde nel dare, a quelle che allora erano le opzioni (principale il latino), un valore puramente indicativo per le scelte successive, e proprio per questo non se ne faceva materia di esame.

E quando io lessi, nell'intervento dell'altro giorno, questo ed altri passi che difendevano tali criteri, se non sbaglio, il senatore Moneti mi interruppe dicendo che questi criteri erano ancora buoni.

M O N E T I , *relatore*. Lo ripeto ancora.

LUPORINI. Io qui non posso nè mai vorrei cercare di mettermi all'interno della sua coscienza, onorevole Moneti. Mi limito a fare un appello al senso di responsabilità dei colleghi della maggioranza che erano arrivati a quelle conclusioni, certamente non attraverso un lavoro affrettato o dei compromessi politici, come sono quelli che hanno condotto agli attuali emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Luporini ed altri.

MONETI, *relatore*. Molto brevemente, signor Presidente, perchè su questo argomento si è lungamente parlato anche durante la discussione generale.

Riconfermo all'onorevole Luporini, che leggeva un brano della relazione, che quelle mie affermazioni secondo le quali le materie opzionali non debbono costituire motivo di preclusione, sono ancora buone, perchè di fatto la prova di latino, che qui viene introdotta come *conditio sine qua non* per adire al liceo classico, non costituisce nessuna discriminazione, nessuna preclusione, perchè il latino è offerto a tutti, come materia di orientamento, in seconda; è facoltativo in terza, e chi vuole dare l'esame avrà, a spese dello Stato, dei corsi di preparazione. Quindi solo coloro che non hanno voluto effettivamente studiare il latino non andranno al liceo classico.

In secondo luogo, anche coloro che il latino non hanno prescelto, non hanno da ciò nessun pregiudizio perchè dal liceo scientifico si può adire a tutte le facoltà universitarie, meno una: quella di lettere e filosofia.

Per questo, riconfermando il parere favorevole espresso al nuovo testo dell'articolo 6, esprimiamo parere contrario a questo emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche il Governo è contrario all'emendamento dei senatori Luporini ed altri per le ragioni già dette nel

discorso che ho avuto l'onore di pronunciare dinanzi a questa Assemblea. Questo emendamento dice esplicitamente che il latino non è materia di esame e sopprime l'indicazione della necessità dell'esame per iscriversi al liceo classico.

Credo invece di aver dimostrato nel mio intervento la necessità dell'esame e credo anche di avere dimostrato, con argomenti che spero degni di considerazione, che l'accusa di discriminazione che verrebbe a costituirsi in questo modo non ha nessun fondamento. Nel testo che è stato proposto non sussiste nè una discriminazione di ordine sociale, nè una discriminazione di ordine culturale.

Mi richiamo a quelle argomentazioni ed esprimo parere contrario.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Montagnani Marelli, Ruggeri, Boccassi, Cervellati, Donini, Granata, Secchia, Scoccimarro, Luporini, Gelmini, Scappini, De Simone, Gombi, Sacchetti, Simonucci, Vergani, Lombardi, Gramegna, Zanardi, Spezzano, Fortunati, Zucca e Marchisio hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Luporini, Granata, Donini ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Alberti, Angelilli, Angelini Nicola, Azara; Baldini, Banfi, Baracco, Bardellini, Battaglia, Bellisario, Bergamasco, Bertola, Bertone, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bruno, Buizza, Busoni, Bussi;

Caleffi, Capalozza, Carelli, Caristia, Caroli, Cecchi, Cerabona, Cervellati, Chabod, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli;

Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Simone, Di Grazia, Di Rocco, Donati, Donini;

Fenoaltea, Fiore, Focaccia, Fortunati;  
 Galli, Gallotti Balboni Luisa, Gava, Gelmini, Genco, Gianquinto, Giraudo, Gombi, Gramagna, Granata, Grava, Greco;  
 Imperiale, Indelli;  
 Jannuzzi, Jervolino;  
 Latini, Leone, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Luporini, Lussu;  
 Magliano, Mammucari, Marchisio, Masciale, Medici, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri, Micara, Militerni, Molinari, Moltisanti, Moneti, Monni, Montagnani Marrelli, Moro, Mott;  
 Nencioni;  
 Oliva;  
 Pagni, Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pastore,

Pellegrini, Pennavaria, Pesenti, Pessi, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piola;  
 Ragno, Riccio, Roda, Romano Domenico, Ronza, Ruggeri, Russo;  
 Sacchetti, Sansone, Santero, Scappini, Scoccimarro, Scotti, Secci, Sibille, Simonucci, Solari, Spano, Spasari, Spezzano;  
 Terracini, Tessitori, Tinzi, Tirabassi, Tupini;  
 Vaccaro, Vallauri, Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Vecellio, Venudo, Vergani;  
 Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zanotti Bianco e Zelioli Lanzini.

*Sono in congedo i senatori:*

Berlingieri, Boggiano Pico, Borgarelli, Cemmi, De Leonardis, Florena, Granzotto Basso, Pezzini, Venditti e Zane.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

### Chiusura di votazione

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).*

### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento dei senatori Luporini ed altri, sostitutivo del quarto e del quinto comma dell'emendamento dei senatori Donati e Bruno.

Senatori votanti . . . . .	149
Maggioranza . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	99

*(Il Senato non approva).*

### Ripresa della discussione

**P R E S I D E N T E ,** Metto ai voti, con la modifica suggerita dal senatore Battaglia, il quarto comma dell'emendamento dei senatori Donati e Bruno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo al quinto comma.

**M O N E T I , relatore.** La Commissione chiede che siano soppresse le parole « nelle forme previste dall'articolo 2 ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il quinto comma, con la modifica suggerita dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

I senatori Donini, Granata, Cervellati, Simonucci, Leone ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al

sesto comma, le parole: « esclusa la facoltà di lettere e filosofia », con le altre « escluso il corso di laurea in lettere della facoltà di lettere ».

Il senatore Luporini ha facoltà di svolgerlo.

LUPORINI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ricordare agli onorevoli colleghi che la facoltà di lettere e filosofia comprende oggi tre corsi di laurea: il corso di laurea in lettere e il corso di laurea in filosofia, che sono i due corsi tradizionali, e da alcuni anni, in quasi tutte le facoltà della Repubblica, anche un corso distinto di laurea in lingue e letterature straniere.

L'emendamento da noi presentato tende ad aprire ai licenziati del liceo scientifico anche il corso di laurea in lingue e letterature straniere e il corso di laurea in filosofia di questa facoltà. Ne illustro brevemente le ragioni.

Per il corso di laurea in lingue e letterature straniere direi che la proposta è quasi ovvia, cioè per essa valgono sostanzialmente le medesime ragioni svolte poco fa dal senatore Donati illustrando l'accesso che si intende aprire ai giovani licenziati dal liceo scientifico nella facoltà di magistero. Non abbiamo nessun motivo per escludere dal detto corso di laurea i licenziati dei licei scientifici, e di accentuare una discriminazione non completamente giusta tra la facoltà di magistero e la facoltà di lettere. Credo che anzi noi dobbiamo puntare ad un'ulteriore avvicinamento di queste due facoltà, a meno che la facoltà di magistero non venga trasformata per altri scopi.

D'altra parte il nostro emendamento non risponde soltanto a questa esigenza di avvicendamento e di parificazione — il che tocca comunque gli interessi del giovane, che può, tra l'altro, avere vicina una facoltà di lettere e non una facoltà di magistero — ma tiene presente anche il grande bisogno di insegnanti di lingue e di letterature straniere che si riscontra nella nostra scuola secondaria e di insegnanti che abbiano una seria preparazione culturale. Certamente la preparazione culturale che dà il liceo scientifico — credo che lo possiamo unanimemente

riconoscere — è superiore a quella che dà l'istituto magistrale. Penso pertanto che siano quasi ovvie le ragioni che ci inducono a proporre di aprire in direzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso le facoltà di lettere.

Per la filosofia mi sia consentito di ricordare che in certo modo sono direttamente interessato, perchè sono professore ordinario di una disciplina filosofica in una facoltà italiana. Come direttamente interessato dico apertamente che mi farebbe piacere che i miei studenti di filosofia conoscessero il greco. Una parte di essi lo studia o ne continua lo studio: quella parte che si indirizza alle ricerche di storia della filosofia, soprattutto di storia della filosofia antica. Però dobbiamo anche ricordare che non c'è, nel corso di laurea in filosofia, nell'attuale ordinamento, l'esame di greco obbligatorio.

Tuttavia non vi sono solo le ragioni formali di avvicinamento a quello che è l'ordinamento della facoltà di magistero, nella quale ugualmente si ottiene una laurea in filosofia, ma nella quale anche prevalgono, e giustamente, gli studi pedagogici, a cui, per l'appunto, i licenziati dello scientifico non sono particolarmente predisposti. Questa non è per me una difficoltà ad accettare la loro ammissione al magistero. Ma credo ci siano delle ragioni serie, e di sostanza.

Penso che sia auspicabile un legame sempre maggiore degli studi filosofici anche con gli studi e gli interessi di natura scientifica, e quindi sia opportuno aprire, verso quei giovani che hanno fin dai primi anni, fin dalle loro prime scelte, manifestato un'inclinazione in tal senso, la possibilità di approfondire anche questi interessi scientifici e non solo gli interessi letterari. Ormai siamo nelle nostra facoltà in molti, forse in maggioranza, a ritenere che il rigido legame degli studi di filosofia soltanto con gli studi letterari o storici sia molto negativo per la formazione dei docenti e dei ricercatori in questo settore.

Quando noi guardiamo quelli che sono i caratteri precipui e fondamentali della filosofia ai nostri giorni, in cui si è nuovamente accentuato — dico nuovamente perchè questo è un carattere che è stato prevalente

alle origini della filosofia moderna nel XVII e XVIII secolo — si è nuovamente accentuato, sia sul piano della metodologia, della ricerca logica, sia sul piano del contenuto e della problematica della ricerca, l'interesse, il legame sostanziale col mondo della scienza della natura, o con la sfera delle indagini matematiche, non possiamo non renderci conto che il fatto che in Italia purtroppo, a differenza di quanto avviene ormai in tutti gli altri Paesi stranieri progrediti, si mantenga nella preparazione universitaria un legame bloccato e unilaterale degli studi filosofici, costretti alla sola comunicazione con quelli letterari o storici, rappresenta una limitazione molto forte nella formazione e degli insegnanti e dei ricercatori.

Naturalmente, rispetto all'esigenza così vasta a cui ho ora accennato, la proposta che faccio — me ne rendo conto — è piccola cosa; però è qualcosa che intanto verrebbe incontro a questi giovani. Noi abbiamo dei giovani che vengono a questi studi con un serio interesse ed ai quali oggi sono precluse, o in parte precluse, molte possibilità.

Io credo — non posso portare in questo momento, evidentemente, una verifica statistica — ma credo che avrei l'approvazione della maggioranza, e forse della grandissima maggioranza dei docenti di materie filosofiche nell'Università italiana, perchè il problema nei suoi aspetti generali è stato già discusso e considerato largamente.

Quindi, onorevoli colleghi, vi prego di credere che è con senso di responsabilità culturale che faccio questa proposta, e con pieno rispetto della serietà e delle esigenze di quella facoltà nella quale io stesso lavoro e a cui cerco di dare il meglio della mia attività.

BERTOLA . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

BERTOLA . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione quanto ha detto il collega senatore Luporini e debbo dire che il problema esiste, è interessante ed è importante. Noi però siamo qui chiamati a discutere sulla scuola media

e non a discutere a quale facoltà debbano dare accesso il liceo scientifico od altri istituti. Questo comma — se diciamo la verità — è un comma estraneo alla tecnica e all'economia della legge. Io vorrei pregare i colleghi della Commissione di considerare che sarebbe bene sospendere la discussione di questo problema per trattarlo con profondità (senza accennarne in una legge che tratta della scuola media inferiore), per discuterlo poi con calma ed esaminare quale possibilità di accesso all'Università può dare una determinata scuola.

Però, proprio perchè ho ascoltato con attenzione, e riconosco che esiste un problema e riconosco validi certi argomenti del senatore Luporini, faccio la proposta di sospendere la discussione di questo comma e di trattarlo a suo tempo in separata sede esaminando il problema nel suo complesso.

PRESIDENTE . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BELLISARIO . Pensavo di dover rispondere esprimendo il parere della Commissione circa l'emendamento presentato dal senatore Luporini, ma naturalmente dopo l'intervento del senatore Bertola mi corre l'obbligo anche di dare una risposta alla proposta o alla preghiera che egli ci ha rivolto. In questo disegno di legge inseriamo questo comma che si riferisce ad una scuola che non è quella che costituisce l'oggetto di discussione del disegno di legge, ma non per motivi secondari o per motivi che possono anche essere non tenuti presenti nell'approvazione dell'oggetto di questo disegno di legge.

L'articolo 6 è uno degli articoli fondamentali ed è la conseguenza naturale dell'articolo 2 che abbiamo approvato ieri. Tutto quello che abbiamo detto a proposito dell'articolo 2 e tutto quello che diciamo a proposito dell'articolo 6, in special modo nei riguardi dell'insegnamento del latino come materia facoltativa, però con un esame che è condizione necessaria per l'accesso al liceo classico, evidentemente ci porta necessariamente ad affrontare il problema dell'accesso

all'Università degli allievi forniti del diploma di maturità scientifica; in altre parole, se anche da un punto di vista di estetica formale questo comma può essere criticato per la sua inclusione in questo disegno di legge, evidentemente per quel che riguarda la sostanza della questione esso deve essere inserito per necessità.

Ciò premesso, e penso di esprimere non soltanto il parere della Commissione ma anche il parere del Governo, il quale ha già espresso il suo avviso accettando questo comma in Commissione, debbo dire all'onorevole Bertola che assolutamente non possiamo accettare la sua preghiera.

Vorrei ora dire qualcosa in merito alla proposta che ci viene fatta dai colleghi comunisti e che è stata così chiaramente illustrata testè dal collega Luporini. Penso — ed esprimo anche il parere della Commissione — che le ragioni che hanno costituito argomento fondamentale dell'esposizione dell'onorevole Luporini siano apprezzabilissime e che indubbiamente, se si potesse prescindere da una preoccupazione di carattere didattico, peraltro di notevole rilevanza, in quanto si tratterebbe di dettare nuove norme tendenti a modificare la fisionomia di una facoltà come quella di lettere e filosofia, si potrebbe anche accedere alla proposta fatta dal senatore Luporini. Ma penso — e questo è il motivo per cui esprimo il parere contrario della Commissione, ed è l'unico motivo — che, se accedessimo oggi a tale proposta, ci assumeremmo prematuramente delle responsabilità in una delicata materia che veramente esorbita dall'oggetto di questo disegno di legge e che, indubbiamente, ci porterebbe ad allargare il discorso su tutto quello che in generale si riferisce all'ordinamento universitario e in particolare alla facoltà di lettere e filosofia.

LUPORINI. Sommessamente, devo dire anche delle altre facoltà.

BELLISARIO. Certo, senatore Luporini. Se la preclusione dell'ingresso alla facoltà di lettere e filosofia costituisse effettivamente elemento di discriminazione agli effetti della carriera professionale succes-

siva, evidentemente questa proposta dovrebbe essere accettata, perchè è nello spirito di questa proposta che noi abbiamo introdotto l'ultimo comma nell'articolo 6.

Però sappiamo benissimo che sia all'insegnamento delle lettere (escluso, evidentemente, l'insegnamento del greco), sia all'insegnamento di una lingua straniera, sia all'insegnamento della filosofia si può accedere attraverso la frequenza della facoltà di magistero.

Il senatore Luporini dice che ci sono delle valide ragioni per auspicare una maggiore vicinanza tra l'insegnamento delle scienze e quello della filosofia. Credo di poter sottoscrivere quasi completamente questa sua affermazione e questo suo auspicio; ma non credo che in questo momento dobbiamo esprimere una decisione in questa materia.

Perciò, è solo per rispetto della fisionomia didattica della facoltà di lettere e filosofia, che indubbiamente presuppone in tutti i giovani che accedono ad essa una conoscenza anche della lingua e della letteratura greca, che noi, per evitare di prendere una decisione avventata, abbiamo proposto di escludere l'accesso a questa facoltà per coloro che vengono dal liceo scientifico.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non voglio fare una lunga discussione di merito. Devo dire che l'emendamento Donini, illustrato dal senatore Luporini, non si regge da un punto di vista funzionale.

Non ci si iscrive a un corso, quando si va all'Università, ma ci si iscrive ad una facoltà. Durante gli studi si può passare indifferentemente da un corso a un altro.

LUPORINI. Mi spiace, onorevole Ministro, ma lei non conosce come funzionano le facoltà! Per passare da un corso all'altro ci vuole il parere del Consiglio di facoltà! E noi continuamente ci troviamo di fronte a richieste, per esempio di studenti che vengono da paesi coloniali, e dobbiamo

decidere e prendere noi la responsabilità di assegnarli a questo o a quell'altro corso.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non contesto questo, non ho contestato le procedure! Dico che all'interno di una facoltà, quando si è iscritti a quella facoltà, si può passare, a certe condizioni, da un corso a un altro.

Perciò l'emendamento non si regge da un punto di vista funzionale e amministrativo, perchè ci si iscrive ad una facoltà e non a un corso, e quindi il corso si sceglie solo successivamente.

Pertanto, accogliere l'emendamento così formulato significherebbe dare accesso per tutti alla facoltà di lettere, in quanto, una volta iscritti ad essa, ad esempio, per il corso di laurea in lingue, successivamente, sia pure mediante alcune modalità, si può effettuare il passaggio ad altri corsi.

C'è quindi anzitutto questa obiezione da fare: che l'iscrizione si fa alle facoltà e non ai corsi, onde la formulazione che aveva dato la Commissione mi sembra più rispondente e non sostituibile per questa ragione oltre che per l'altra che è stata indicata.

Quanto al merito della discussione, posso anche ammettere che ci siano delle argomentazioni apprezzabili quali quelle che sono state qui svolte; ma il fatto è che tale discussione ci porta all'interno della vita universitaria, mentre il problema è soltanto quello dell'iscrizione alle facoltà. Questi problemi dei rapporti tra i singoli corsi di studi all'interno delle facoltà e tra facoltà diverse sono problemi che esulano senza dubbio dalla presente discussione e ci portano all'interno della vita universitaria.

Del resto, come ha già osservato il senatore Bellisario, studi di filosofia possono essere intrapresi, con la formulazione che abbiamo introdotto, anche dai giovani provenienti dal liceo scientifico: nella facoltà di magistero, per esempio, o in quella di lingue.

Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento e desidererei pregare il senatore Bertola di voler recedere, non dalla sua opinione che naturalmente è libera, ma dal suo suggerimento, perchè anche questo emenda-

mento ha un posto nell'economia dell'articolo, economia che sarebbe, allo stato attuale, turbata dalla soppressione del comma in questione.

Esprimo perciò parere favorevole al testo della Commissione.

L U P O R I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U P O R I N I . Dopo le dichiarazioni del senatore Bellisario a nome della Commissione ed anche in seguito ad alcune dichiarazioni dell'onorevole Ministro, che mi hanno dato l'impressione di una certa sensibilità da parte loro alla realtà e all'esistenza del problema da me posto, e tenendo conto d'altra parte delle difficoltà di carattere formale per quel che concerne l'inserimento nel presente disegno di legge nonchè della necessità di vedere questa proposta in un quadro più vasto, per il momento dichiaro di ritirare l'emendamento da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il sesto comma dell'articolo 6 nel testo proposto dai senatori Donati e Bruno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori De Simone, Donini, Luporini, Cervellati, Simonucci, Leone, Granata ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « Nei Comuni in cui esiste il liceo classico e non sia possibile istituire il liceo scientifico, in seno ai licei classici saranno istituiti, ad incominciare dall'anno scolastico 1963-64, sezioni di licei scientifici ».

Il senatore De Simone ha facoltà di svolgerlo.

D E S I M O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel corso della discussione generale, io avevo sottolineato come, di fronte all'emendamento del ministro Gui che introduceva il latino facoltativo ma con l'esame per l'accesso ai licei classici, il senatore Bellisario, proprio per evitare quell'accentuazione che dal-

l'emendamento Gui derivava del carattere discriminante, differenziale della scuola media unica obbligatoria, aveva presentato un emendamento apposito, il quale poi è stato approvato con la votazione avvenuta poco fa. Secondo tale emendamento aggiuntivo il diploma di maturità scientifica dà la possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia. In quell'occasione ebbi anche modo di dire che l'onorevole Bellisario non aveva tratto dall'emendamento aggiuntivo da lui presentato le necessarie conclusioni; infatti, se il fondamento di quell'emendamento era di permettere ai diplomati del liceo scientifico di accedere a tutte le facoltà universitarie, ne doveva conseguire che il liceo scientifico fosse aperto a tutti.

La situazione scolastica italiana mi pare che sia in questo momento del tutto diversa, nel senso che non dà a tutti la possibilità di accedere al liceo scientifico, e questo perchè i licei classici sono molto più numerosi ed esistono in molte località nelle quali non esiste il liceo scientifico. Ecco perchè da ciò noi avevamo tratto la conclusione che fosse necessario presentare un emendamento, l'emendamento che stiamo appunto discutendo, al fine di stabilire che nei comuni nei quali esistono licei classici e non sia possibile istituire il liceo scientifico, si istituiscano delle sezioni del liceo scientifico in seno ai licei classici.

Tale necessità trova una conferma nei dati, di cui mi sono fornito e che ho un po' rielaborato, tratti dall'annuario statistico della Pubblica Istruzione dell'Istituto centrale di statistica. Questi dati si riferiscono alla situazione dei licei classici e dei licei scientifici in Italia.

Da essi si ricava che nell'anno scolastico 1959-60, su un complesso di 115.188 allievi iscritti ai licei classici, ben 58.748 — cioè più del 50 per cento — erano iscritti nei licei classici situati nell'Italia meridionale. Se a questi si aggiungono quelli esistenti nel Lazio, la cifra sale a ben 74.000 circa allievi iscritti di fronte ai 115.000 di tutta l'Italia. Mi pare che si tratti di una situazione che deve essere presa seriamente in considerazione in relazione all'emendamento che ha

presentato l'onorevole Bellisario e che è stato testè approvato.

Per quanto riguarda i licei scientifici, la situazione si capovolge, anche se non con l'accentuazione che contraddistingue i licei classici. Infatti, dei 48.000 allievi che nello anno scolastico 1959-60 erano iscritti nei licei scientifici in tutta Italia, soltanto 14 mila appartenevano ai licei scientifici esistenti nell'Italia meridionale.

Le considerazioni che ho fatto diventano ancora più serie e più gravi se si prendono in esame le situazioni particolari di alcune regioni. In Campania, ad esempio, abbiamo 39 licei classici contro 8 licei scientifici; nei licei classici erano iscritti 16.342 alunni contro 4.142 iscritti nei licei scientifici.

Se poi portiamo la nostra attenzione sulla Sicilia, questo rapporto diventa più stridente. Di fronte ai 54 licei classici esistenti in questa regione ci sono appena otto licei scientifici; 671 classi contro 118; e 16.222 iscritti al liceo classico contro 2.854 al liceo scientifico.

Non voglio annoiarvi ancora con queste cifre, anche se potrei darne altre. Debbo però accennare alla situazione dell'Italia settentrionale. Anche nel Nord il rapporto tra licei classici e licei scientifici è a tutto vantaggio dei primi. Contro i 123 licei classici con 30.816 iscritti stanno 78 licei scientifici con 21.593 iscritti. Come si vede, però, il rapporto tra gli uni e gli altri è grandemente attenuato. Ma vi è una regione nel Nord, l'Emilia (ed è l'unica regione italiana in cui ciò si verifica) nella quale il numero dei licei scientifici è superiore a quello dei licei classici, 19 contro 18, anche se la popolazione scolastica dei licei classici è leggermente superiore (5.769 contro 4.851). E non è un caso, onorevole Donati, che ciò si verifichi in Emilia. Il fatto trova una certa conferma in Toscana, dove, anche se i licei classici sono più numerosi rispetto ai licei scientifici (27 contro 20), tuttavia il rapporto tra gli iscritti è di poco superiore a quello esistente in Emilia, cioè 5.571 iscritti ai licei classici e 4.453 iscritti ai licei scientifici.

In Lombardia abbiamo 27 licei classici contro 20 licei scientifici, con 611 classi contro 257; e 8.032 allievi dei ginnasi-licei con-



tro 6.763 dei licei scientifici. In Piemonte il rapporto di accentua in favore dei licei classici, in numero di 29 con 5.447 iscritti contro 11 licei scientifici con 2.414 iscritti.

Ebbene, se tale è la situazione, a me sembra che, se non si dà la possibilità all'alunno di accedere al liceo scientifico, il criterio della facoltatività che si è voluto introdurre per il latino, soprattutto per il Mezzogiorno, compreso il Lazio, perde qualsiasi validità perchè non sarà più facoltà dell'allievo o della famiglia scegliere o meno il latino: il latino sarà imposto dalla situazione scolastica esistente.

Ecco la ragione che ci ha indotto a presentare l'emendamento perchè si istituiscano sezioni di liceo scientifico nelle località in cui esistono solo licei classici.

CORNAGGIA MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORNAGGIA MEDICI. A parte l'osservazione, che spetta di diritto agli uomini della scuola, circa le difficoltà di sistemare in un unico istituto due corsi che hanno diversa struttura, vorrei far presente un'altra cosa e cioè che, per tutto quanto riguarda le provvidenze di ordine edile, per i licei scientifici è chiamata in causa la Provincia, mentre per i licei classici è chiamato in causa il Comune.

Quindi penso che una norma introdotta in questa sede violerebbe altre disposizioni di legge che pure hanno una loro validità, e pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MONETTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il problema proposto alla nostra attenzione dall'emendamento De Simone, Donini, Luporini ed altri merita certamente tutta la considerazione. Noi ne abbiamo discusso anche in Commissione e, se non siamo arrivati a prendere delle decisioni precise nel

disegno di legge, è perchè non sempre è possibile dare delle disposizioni normative in una materia come questa, in cui occorre procedere preventivamente ad accurati accertamenti sulle possibilità locali. Le osservazioni che sono state fatte, ad esempio in materia di edilizia, anche da parte del senatore Cornaggia Medici sono senz'altro valide.

GRANATA. Quelle assolutamente no!

MONETTI, *relatore*. Essendo il problema di grande rilievo ed importanza, tanto che la politica stessa del Governo, se guardiamo alle cifre, dal 1958 in poi si è incamminata verso questa soluzione, interpretando anche i desideri che sono stati espressi da molti colleghi, la maggioranza della Commissione raccomanda caldamente all'attenzione dell'onorevole Ministro questo problema.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidererei che il senatore De Simone non insistesse per la votazione, per non compromettere la causa che ha sostenuto, causa giusta e meritevole di considerazione.

Già il Ministero si sta muovendo per l'istituzione di sezioni di licei scientifici presso i licei classici esistenti. Esistono ormai una cinquantina di scuole di questo tipo e a mano a mano altre se ne vanno istituendo. Difficoltà ce ne sono: l'unicità del preside, gli accordi tra il Comune e la Provincia, eccetera; esse sono state superate. Voglio anche aggiungere che il testo del disegno di legge — che è all'esame del Senato — per il riordinamento del liceo classico all'articolo 2 reca: « Sezioni di liceo classico e di liceo scientifico possono essere ordinate in un unico istituto sotto la direzione dello stesso preside ». Quindi c'è già un testo del Governo.

Ciò che riesce difficile in questo momento è accettare una norma che importa una realizzazione entro un certo termine. Fra l'altro, avremmo di fronte anche ostacoli di natura finanziaria. L'istituzione di nuove

scuole comporta oneri e a questo scopo con il piano triennale abbiamo stanziato appositi fondi. Non posso ora accettare una norma generale che preveda dovunque l'istituzione di tali sezioni.

Sarei pertanto costretto a dire di no all'emendamento presentato in quella forma. Invece accetto l'espressione di questo desiderio, credo largamente condiviso dal Senato, ed assicuro il senatore De Simone che il Ministero continuerà a muoversi in questa direzione.

**D E S I M O N E**. Non insisto per la votazione dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Metto allora ai voti nel suo complesso, nel testo modificato, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6, presentato dai senatori Donati e Bruno, che rileggo:

#### Art. 6.

L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, è esame di Stato.

La Commissione esaminatrice è composta secondo le norme, che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Sono materie di esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.

Il diploma di licenza dà accesso a tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al Liceo classico debbono inoltre superare anche la prova di latino relativa all'insegnamento di cui all'articolo 2.

Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza; la prova di latino può essere egualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono così integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina.

Il diploma di maturità scientifica permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Il senatore Donati ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente titolo (che dovrebbe comprendere nell'ordine gli articoli 8 e 8-bis e 7). « Titolo II - Obbligo scolastico ».

Il senatore Donati ha facoltà di svolgerlo.

**D O N A T I**. Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

#### Art. 7.

#### *(Libretto scolastico)*

È istituito il libretto scolastico nel quale sono trascritti i dati essenziali relativi al « curriculum », alla preparazione e alle attitudini dell'alunno. Il libretto viene consegnato all'alunno al compimento dell'istruzione obbligatoria.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

### CAPO III

#### OBBLIGO SCOLASTICO

#### Art. 8.

#### *(Adempimento dell'obbligo)*

I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci, rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato dan-

done comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica; al compimento del quattordicesimo anno, da parte de'obbligato, dovranno dimostrare di aver provveduto alla sua istruzione.

La partecipazione alla prova di esame di cui all'articolo 6, per chi ha compiuto il 14° anno di età, vale come adempimento dell'obbligo scolastico.

Alla scuola media si applicano le norme previste dall'articolo 95 del regio decreto 6 febbraio 1928, n. 577.

Con apposite norme regolamentari sarà disciplinato l'adempimento dell'obbligo e saranno emanati provvedimenti che assicurino agli obbligati le condizioni per l'effettivo adempimento dell'obbligo stesso.

Saranno altresì stabilite con provvedimento legislativo le sanzioni da applicare in caso di inadempienza.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I ,** Segretario:

« *Sostituire i primi due commi con i seguenti:* " I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo presso scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato. Qualora essi intendano curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, devono documentare alla competente autorità scolastica la propria capacità tecnica ed economica di provvedervi, e debbono presentare l'obbligato, al termine dei primi due anni, all'esame di idoneità presso le scuole sopra indicate e al termine del terzo anno all'esame di Stato, secondo il disposto del primo comma dell'articolo 6.

Il superamento della prova di esame di cui all'articolo 6, per chi ha compiuto il 14° anno di età, vale come adempimento dell'obbligo scolastico. Qualora detta prova non sia superata, l'obbligato è tenuto a ripeterla dopo un anno. È comunque prosciolto dall'obbligo l'alunno che abbia compiuto il 15° anno di età ed abbia frequentato la scuola media per almeno tre anni " ».

**BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;**

« *Al primo comma, sostituire la parola: " dandone " con le altre: " purchè dimostri- no la capacità di provvedervi e ne diano " ».*

LA COMMISSIONE;

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

" È prosciolto dall'obbligo scolastico lo alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media, o che abbia compiuto o compia nell'anno solare il 15° anno di età " ».

**DONATI;**

« *Sopprimere il terzo comma.* ».

**LUPORINI, DONINI, GRANATA, CECCHI, VALENZI, DE SIMONE;**

« *Sopprimere il terzo comma.* ».

**BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;**

« *Sopprimere il terzo comma.* ».

LA COMMISSIONE;

« *Sopprimere l'ultimo comma.* ».

**LUPORINI, DONINI, GRANATA, CECCHI, VALENZI, DE SIMONE;**

« *Sopprimere l'ultimo comma.* ».

**BRUNO, CALEFFI, MACAGGI, PARRI;**

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

" In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare " ».

LA COMMISSIONE.

**P R E S I D E N T E .** Avverto che tutti questi emendamenti sono stati ritirati e che i senatori Bruno e Baldini hanno presentato un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 8. Si dia lettura di tale emendamento.

C A R E L L I , *Segretario:*

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno, che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bruno ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B R U N O . Con questo articolo si è voluta assicurare la possibilità di adempiere l'obbligo scolastico anche senza frequentare la scuola statale o eventualmente una scuola parificata o altro tipo di scuola, lasciando ai genitori dell'alunno la facoltà di poter adempiere all'obbligo dell'istruzione dei figli fino al 14° anno di età nell'ambito della famiglia, purchè la famiglia dell'obbligato dimostri la capacità di provvedere a questa istruzione.

Per avere un controllo, per avere la certezza che la famiglia provveda all'istruzione del ragazzo, si dispone che le famiglie diano, prima di tutto, la dimostrazione di avere la capacità di provvedere all'istruzione stessa e poi che diano comunicazione alle competenti autorità scolastiche, cioè ai Provveditori agli studi, anno per anno, di provvedere all'istruzione dei figli.

Quanto al soddisfacimento dell'obbligo, è prosciolto l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; nel caso che l'alunno abbia raggiunto l'età di 14

anni senza aver conseguito la licenza di scuola media, perchè bocciato negli anni precedenti o per aver perduto anni nella scuola elementare, perchè ammalato o per altre ragioni, è prosciolto ugualmente, però al compimento del 15° anno di età.

In questo caso si parla non più del 14° anno, ma del 15° e si pone la condizione che l'alunno dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico, cioè dimostri che per otto anni, o nella famiglia o in qualsiasi tipo di scuola, ha osservato le norme dell'obbligo scolastico. E poichè ogni legge, quando impone degli obblighi, stabilisce una sanzione per i trasgressori, è stato ritenuto opportuno dalla Commissione di riportare nella legge istitutiva della scuola media le stesse sanzioni previste dalla legge riguardante l'obbligo dell'istruzione elementare.

Il fatto che dette sanzioni non siano state applicate nel passato, non dice che non debbano essere applicate nel futuro. Forse sarebbe stato meglio non parlare di sanzioni in quanto dovrebbe avere massimo peso la sanzione morale di aver trascurato di dare ai propri figli quell'istruzione che lo Stato impartisce gratuitamente e che ritiene sia opportuno che tutti i ragazzi abbiano.

Comunque si è ritenuto di stabilire dette sanzioni, anche se lievi, poichè un certo effetto in realtà lo ottengono. Il fatto stesso che i presidi possano avere l'elenco degli obbligati e, assicuratisi che qualcuno non abbia adempiuto all'obbligo, possano inoltrare denuncia all'Autorità giudiziaria, il fatto stesso che le autorità possano costringere le famiglie ad adempiere all'obbligo, porterà certamente le famiglie a mandare i figli a scuola.

Per questi motivi è stato ritenuto opportuno includere nella legge della scuola media le stesse sanzioni previste per chi trasgredisce le norme dell'istruzione elementare.

D O N I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N I N I . Signor Presidente, noi non presenteremo emendamenti a questo articolo, ma voteremo contro, perchè riteniamo che il problema, pur meritevole di attenzione, venga qui malamente risolto. Dico malamente risolto, perchè si nota anche qui un processo di peggioramento nei confronti del precedente testo formulato dalla Commissione sulla stessa questione.

Nel nostro disegno di legge noi non prevedevamo alcuna sanzione, perchè per noi il compimento dell'obbligo, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il proscioglimento dall'obbligo scolastico era soprattutto legato a una serie di misure di carattere finanziario, di carattere sociale e di carattere pedagogico, che avrebbero permesso la realizzazione effettiva dell'obbligo, intendendo per obbligo non otto anni solari, come ho ricordato nella prima parte di questa discussione, ma otto anni di effettivo svolgimento di un ciclo organico di insegnamenti nella scuola dell'obbligo dai sei ai quattordici anni.

Noi prevedevamo altre misure. Conferivamo allo Stato, attraverso precise disposizioni, l'obbligo fondamentale di creare le condizioni per cui fosse, a lungo andare, impossibile a chicchessia sottrarsi all'obbligo scolastico.

Prevedevamo anche misure interne, come le classi di recupero, che avrebbero permesso, prendendo una parte dei giovani non sufficientemente preparati e portandoli alla classe successiva attraverso un corso intensivo e con insegnanti particolarmente idonei, di tradurre effettivamente gli otto anni di scuola, senza bocciature e ripetenze, in un ciclo completo di materie e di insegnamenti.

Ora qui si vuole quasi, con il duro rigore della legge, col profilo del carabiniere davanti alle porte di casa, escogitare alcune sanzioni per la mancata realizzazione dell'obbligo scolastico, che a nostro modo di vedere saranno inefficaci finchè non verranno prese tutte le altre disposizioni che rendano veramente possibile in questa nostra Italia, nelle condizioni in cui i nostri bambini vanno a scuola, nelle condizioni in cui vivono le loro famiglie, di assolvere a questo dovere sociale.

Non dimentichiamo che l'obbligo scolastico, almeno fino ai dieci anni e poi fino ai dodici e successivamente fino ai quattordici anni, esisteva anche prima; eppure è stato continuamente violato! L'obbligo scolastico per le elementari esiste fin dal 1877, eppure oggi è ancora violato, visto che non tutti i bambini oggi frequentano la scuola di primo grado.

Non sono le sanzioni cui si fa riferimento in questo articolo che potranno ovviare a questa grave situazione!

Perchè c'è un peggioramento nel nuovo testo, in rapporto alle disposizioni che conteneva prima il testo della Commissione? Perchè si vogliono precisare malamente alcuni punti che, secondo noi, sono assolutamente inefficaci e potrebbero anche tradursi in un ostacolo alla effettiva realizzazione dell'obbligo scolastico.

Nel primo comma di questo emendamento si dice che i genitori possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi. Ma che vuol dire « la capacità di provvedervi »? Che cosa significa nella pratica? Questo comma non esisteva nel testo precedente della Commissione che noi tutti votammo; si diceva soltanto che i genitori dell'obbligato dovevano dare comunicazione della loro decisione di educare per proprio conto i figli. Come si può dimostrare la capacità o anche solo la possibilità economica di far ciò? Tutto questo sarebbe tradotto — e si tradurrà! — in una serie di misure vessatorie, che non porteranno affatto alla tutela dell'obbligo scolastico.

In secondo luogo, che cosa vuol dire che un ragazzo il quale abbia raggiunto i quindici anni è prosciolto dall'obbligo, se dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico? Questo è l'emendamento che, mi pare, aveva proposto il senatore Donati.

D O N A T I . No, mi dispiace, ma il mio emendamento, che ho ritirato, suonava molto diversamente: lo guardi!

D O N I N I . Effettivamente era migliore ma il concetto è quello ed il limite di età

era questo stesso. Che cosa vuol dire quindici anni? Vuol dire che chiunque abbia tenuto per otto anni o nove anni seduta la propria persona in una scuola viene prosciolto dall'obbligo scolastico? Si tratta tutt'al più di una buona intenzione, la quale però con questa formula non potrà essere realizzata e creerà solo notevoli complicazioni.

Un altro punto sul quale il testo della Commissione era migliore di questo è quello che — cito il comma 5 del vecchio testo della Commissione — suonava così: « Con apposite norme regolamentari sarà disciplinato l'adempimento dell'obbligo e saranno emanati provvedimenti che assicurino agli obbligati le condizioni per l'effettivo adempimento dell'obbligo stesso ». Tale concetto era ben diverso da quello che si vuole ora introdurre: si volevano assicurare cioè agli obbligati le condizioni per adempiere l'obbligo, il che significava che la responsabilità primaria dell'adempimento dell'obbligo ricade sulla società e quindi sullo Stato, che costituisce oggi in Italia lo strumento che disciplina i rapporti tra i vari cittadini. Questo sì che era giusto.

L'onorevole Ministro ci ha detto, mi pare in Commissione, che questa norma era poco chiara e non poteva avere una possibilità concreta di applicazione; comunque la disposizione è stata fatta saltare e ora nel testo dell'emendamento Bruno-Baldini non compare più. Si è soppresso il vero e solo elemento che rispondeva al carattere democratico della funzione dello Stato nel creare le condizioni adatte perchè venga reso possibile agli obbligati di frequentare la nuova scuola fino ai 14 anni.

Queste sono le riserve che noi formuliamo e in virtù delle quali non voteremo questo articolo, pur non presentando nuovi emendamenti, in quanto è difficile in questa sede trovare la formula più adatta. Era molto meglio, come la Commissione aveva stabilito, affidare tale compito ad apposite norme regolamentari perchè l'obbligo scolastico fosse garantito con opportuni interventi.

Ho detto che non presenteremo emendamenti, perchè in questo momento e in questa sede la cosa avrebbe un carattere puramente dimostrativo; però ci dichiariamo de-

cisamente contrari alle sanzioni. È vero che bisogna trovare la maniera per cui non avvenga più quello che purtroppo oggi si verifica in Italia, e cioè che molte famiglie si rivelano insensibili all'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ragazzi; ma chi può scagliare la prima pietra contro quella famiglia bracciantile che ha disperato bisogno del figlio per i lavori dei campi e preferisce forse pagare le mille lire di multa che ogni tanto il Pretore le può comminare, su denuncia del Preside, per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico, pur di assicurarsi quelle due o tremila lire di più al mese facendo lavorare il bambino come una bestia nei campi?

E lo stesso discorso vale per le città dove, come ricordavo in Commissione e in sede di discussione generale, assistiamo ogni giorno allo scandalo delle diecine di migliaia di bambini che invece di andare a scuola ci danno il caffè nei bar, lavano le tazze, portano i pacchi, senza che nessuno si curi di vedere in che modo prevenire la violazione così patente non soltanto di una legge ma di una morale sociale.

Non è attraverso le norme fissate dal buon Coppino nel 1877 per colpire le famiglie che, istigate dai clericali, non mandavano i bambini alla scuola elementare, norme che qui sono ripetute implicitamente perchè le vigenti disposizioni sono su per giù le stesse, non è con le minacce, con le sanzioni, con il carabinieri, che si può cambiare la situazione: la si cambierà soltanto attraverso una serie di misure che debbono andare al di là dei trasporti gratuiti, della refezione gratuita, del doposcuola, dei libri gratuiti e di altre misure che bene o male sono contemplate, sia pure in maniera imperfetta, in questa legge, ma debbono arrivare fino al rimborso, all'indennizzo, all'assistenza, all'aiuto a quelle famiglie — e sono ancora troppe in Italia — che non possono privarsi neanche di quelle mille o duemila lire mensili che il bambino, attraverso le mance nei bar o il lavoro nei campi o qualche altra pesante attività nociva alla salute, porta al bilancio domestico.

Ecco perchè non possiamo votare l'emendamento Bruno-Baldini. E vorremmo pre-

gare la Commissione, dal momento che siamo quasi alla fine della seduta, di considerare se non sia opportuno rivedere ancora una volta il testo dell'articolo, prima di sottoporlo nella sua attuale forma al voto. Potremmo riunirci anche soltanto per mezz'ora e discutere ancora. Non è una questione politica, è un problema molto serio; noi stessi constatiamo la necessità che tale questione sia in qualche modo affrontata in un testo legislativo, ma la formula che è stata proposta o non dice nulla o dice troppo, e dice troppo in modo sbagliato.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**MONETTI, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema dell'adempimento dell'obbligo scolastico fu effettivamente oggetto di tante discussioni da parte della Commissione la quale, via via, ha limato e riguardato il suo testo; si tratta infatti di materia difficilmente regolamentabile.

Comunque, per quanto riguarda l'emendamento presentato dagli onorevoli Bruno e Baldini, faccio anzitutto osservare che il primo comma non fa che ripetere il testo della Commissione, con l'aggiunta delle parole: « purchè dimostrino la capacità di provvedervi ». Questa aggiunta l'abbiamo ripresa dalla legislazione vigente; abbiamo voluto introdurre questa precisazione per assicurare al ragazzo l'istruzione alla quale ha diritto. Si tratta di adottare tutti gli accorgimenti che possano darci la tranquillità che il diritto del ragazzo all'istruzione venga rispettato. E anche per questo abbiamo stabilito che deve essere data comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica sul modo con cui si provvede alla istruzione del ragazzo; così la famiglia si sente controllata.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo, ella ricorderà, senatore Donini, che la formulazione: « La partecipazione alla prova di esame di cui all'articolo 6, per chi ha compiuto il 14° anno di età, vale come adempimento dell'obbligo scolastico »

ci lasciò effettivamente molto perplessi, perchè può capitare che un ragazzo per 8 anni abbia del tutto trascurato la propria istruzione e, senza alcuna preparazione, partecipi all'esame: avendo 14 anni, egli avrebbe comunque diritto al proscioglimento dall'obbligo scolastico. Per tale motivo, tornando sull'argomento, si è cercato di trovare le vie attraverso le quali garantire che un'istruzione compatibile con le capacità del ragazzo venga impartita.

Il secondo comma del nuovo emendamento infatti dice: « Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del 15° anno di età, dimostri di avere osservato per almeno 8 anni le norme dell'obbligo scolastico ». Può capitare che dei ragazzi si trovino a 12 anni in terza, a 13 anni in quarta, perchè hanno ripetuto; non possiamo pretendere che prendano la licenza della scuola media, però dobbiamo assicurarci che effettivamente abbiano adempiuto all'obbligo scolastico ed abbiano avuto la preparazione culturale di cui sono capaci.

Questo è il senso dell'emendamento, e a noi pare che l'attuale formulazione risponda allo scopo. Naturalmente, se qualcuno può suggerire una formula maggiormente rispondente allo scopo, la Commissione sarà lieta di esaminarla.

Per quanto riguarda il terzo comma: « In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare », io proporrei un emendamento all'emendamento; suggerirei, cioè, di sopprimere le parole « previste dalle vigenti disposizioni ». Mi è stato infatti fatto notare da un giurista che è più che sufficiente che sia detto: « In caso di inadempienza si applicano le sanzioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare » poichè, se approvassimo la formula attuale, fra 4 o 5 anni, dovrebbero essere sempre applicate le disposizioni vigenti all'atto della pubblicazione della presente legge.

Come ho detto, questo mi è stato fatto osservare da un giurista; io non mi intendo

di tali questioni. Poichè le sanzioni attualmente vigenti, togliendo quella dizione, si applicano egualmente, ritengo che questa frase si possa togliere.

Per quanto riguarda poi le osservazioni che ha fatto l'onorevole Donini, il quale ha detto che non si tratta di applicare sanzioni materiali per ottenere l'adempimento dell'obbligo scolastico, ma soprattutto si tratta di offrire ai ragazzi tutta l'assistenza possibile, perchè talvolta il ragazzo non va a scuola non perchè non ne ha voglia, ma perchè impedito da altre ragioni, dico che la Commissione non è rimasta insensibile di fronte a questo problema. Ho già detto nella relazione che abbiamo pensato ad una duplice forma di assistenza. La prima è di natura didattica e si esplica attraverso le classi di aggiornamento, attraverso i corsi supplementari di preparazione di cui abbiamo parlato; con questa assistenza cerchiamo di dare al ragazzo tutto l'aiuto possibile perchè tragga dalla scuola il profitto di cui è capace.

Non dimenticate che, se abbiamo soppresso l'ultimo comma, è perchè c'era una piccola incongruenza, perchè non è corretto, mentre si legifera, far riferimento a norme da stabilire contro gli evasori dell'obbligo. Abbiamo tolto questa norma e, per assicurare le condizioni favorevoli all'adempimento dell'obbligo, oltre alle norme dell'articolo primo, nell'articolo 8-bis abbiamo formulato una serie di provvidenze che mirano a mettere il ragazzo nella condizione di avere, oltre la gratuità, le altre assistenze sussidiarie, di carattere economico, che gli consentano di frequentare la scuola con tranquillità e profitto.

Per questi motivi siamo favorevoli all'articolo 8 nel testo proposto dagli onorevoli Bruno e Baldini.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo non aveva presentato emendamenti all'articolo 8 proposto dalla Commissione se non per quanto si riferiva al terzo comma di cui si proponeva la soppressione, e vedo che la soppressione è accolta.

In questo emendamento si propone una soluzione in parte diversa dei problemi considerati nell'articolo 8. Credo che si debba accettare quello che è detto nel primo comma circa le responsabilità dei genitori per l'adempimento dell'obbligo e, nello stesso tempo, la possibilità che essi provvedano anche al di fuori della scuola all'adempimento dell'obbligo per i loro figli, purchè osservino certe condizioni.

Il secondo comma pone un problema che certo ha anche aspetti delicati: quando cioè si possa dire che l'obbligo è stato assolto. La Costituzione dice: « L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria ». Non fa riferimento ad alcun tipo di scuola o all'età ma solo ad un obbligo di otto anni. Pare che la soluzione qui escogitata sia equilibrata perchè è evidente che ha assolto l'obbligo previsto dalla Costituzione l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media, e questo mi pare giusto.

Si pone poi la domanda: e quelli che non arrivano a conseguire il diploma, per quanti anni debbono andare ancora a scuola? Come abbiamo visto, la Costituzione non fa riferimento all'età: nell'articolo c'è un invito a compiere gli otto anni di studi entro il quattordicesimo anno di età. C'è poi una piccola sanzione per cui chi non adempie l'obbligo deve andare a scuola anche nel quindicesimo anno, ma, dopo il quindicesimo anno, è proscioltto in ogni caso.

D O N A T I . Non è proscioltto.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sì, se al compimento del quindicesimo anno dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico.

D O N A T I . E se non lo dimostra?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Lo si dimostra anno per anno, per la verità, e nel primo comma è previsto il sistema: o l'alunno ha seguito otto anni di scuola, ed allora è in possesso dei relativi certificati scolastici, o non ha seguito otto anni di scuola, ed allora deve aver dimostrato l'adempimento dell'obbligo anno per an-



no, secondo quanto è detto nel primo comma. Il primo comma infatti recita: « I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione anno per anno alla competente autorità scolastica ». (*Interruzione del senatore Battaglia*).

Credo che il termine « dimostrino » si colleghi al complesso di possibilità di dimostrazione, che sono date o dal certificato della scuola o da quanto è previsto nel primo comma. Comunque, un'altra prova di esame mi pare che qui sia esclusa. Se dovesse esserci una prova d'esame, il discorso sarebbe un altro.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'estensione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare, mi pare sia una conseguenza inevitabile dell'obbligatorietà.

Circa poi la mancanza delle indicazioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo, osservo che la presente è una dichiarazione programmatica. Nel testo della legge sono però anche previste le disposizioni pratiche esecutive per garantire tale assolvimento, cioè tutte quelle forme di assistenza di cui si parlerà di qui a poco.

Ritengo quindi che la formulazione dell'emendamento possa essere accettata.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'articolo 8 proposto dai senatori Bruno e Baldini, avvertendo che nell'ultimo comma sono state soppresse le parole « previste dalle vigenti disposizioni ».

**G U I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Sono dell'avviso di lasciare anche queste parole.

**M O N E T I ,** *relatore.* Non insisto nella proposta di soppressione.

**P R E S I D E N T E .** L'ultimo comma dell'emendamento dei senatori Bruno e Bal-

dini rimane allora inalterato. Metto pertanto ai voti tale emendamento che rileggo:

« I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purchè dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno, che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme dell'obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti all'obbligo dell'istruzione elementare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo a l'articolo 8-bis. Se ne dia lettura.

**G E N C O ,** *Segretario:*

**Art. 8-bis.**

(*Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo*)

Per agevolare la frequenza alla scuola media degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche i Patronati scolastici, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci, sono autorizzati a concedere contributi, a distribuire gratuitamente libri di testo, materiale didattico, refezioni e altre forniture necessarie e ad organizzare servizi di trasporto gratuito di alunni, quando nelle località di residenza non siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo della presente legge.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Cecchi, De Simone, Luporini, Donini, Granata e Valenzi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« *Sostituire i testi della rubrica e dell'articolo con i seguenti:*

(Assistenza).

” Per agevolare la frequenza della scuola obbligatoria da parte degli alunni appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, sono previste le seguenti misure di assistenza scolastica e sociale:

- a) refezione e fornitura di indumenti;
- b) borse di studio di diverse entità, in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cecchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C E C C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, questo emendamento è stato tratto dal nostro disegno di legge, di cui fa parte come articolo 15. La sua formulazione si basa sul principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dei ragazzi dai 6 ai 14 anni.

L'obbligo scolastico è un dovere che riguarda non solo la famiglia o chi ne fa le veci, ma è un dovere che riguarda altresì, e più, la società e lo Stato. Come è già stato detto e dimostrato durante la discussione generale, la gratuità non può essere assolta con l'abolizione di tasse e contributi. Essa si assolve necessariamente con la disponibilità gratuita dei mezzi e degli strumenti didattici ed educativi, come libri e materiale didattico, con la possibilità di frequentare la scuola anche se nella località di residenza del ragazzo la scuola non esiste, anche se la famiglia non è in condizioni di mandare i figli a scuola.

L'esperienza ci dice come sia elevato il numero dei ragazzi che hanno bisogno di esser messi in condizioni di frequentare la scuola per assolvere l'obbligo scolastico, date le precarie condizioni economiche della famiglia. Occorre non solo fornire libri e materiale didattico, ma anche refezione e indumenti, rimborso delle spese di viaggio e di trasporto, gratuita permanenza in convitti

quando non è possibile servirsi di mezzi di trasporto, borse di studio di diversa entità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie facilmente valutate in rapporto al numero dei figli, come compenso alle famiglie stesse più bisognose, che spesso non possono privarsi delle poche migliaia di lire corrisposte ai loro figli precocemente avviati al lavoro.

Non è possibile affidare l'assistenza esclusivamente ai Patronati scolastici, secondo la possibilità dei rispettivi bilanci, come è detto nell'articolo 8-bis della Commissione. L'assistenza in tal modo viene limitata così da escluderne gran numero di ragazzi e perpetuando le cause di inadempienza dell'obbligo scolastico. L'obbligo scolastico sarà adempiuto realmente solo se e quando sarà attuata una vasta, capillare, completa opera di assistenza, che solo lo Stato può attuare. Altrimenti la gratuità della nuova scuola si risolverà in una beffa.

Certo un'assistenza piena e completa comporterà oneri gravosi per lo Stato. Ma è necessario rendersi conto che bisogna stanziare i fondi necessari perchè la scuola sia effettivamente obbligatoria e gratuita per tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

P R E S I D E N T E . I senatori Bruno, Caleffi, Macaggi e Parri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« I libri e il materiale didattico, liberamente scelti da ogni insegnante per lo svolgimento dei programmi, sono forniti gratuitamente dallo Stato agli obbligati quando i genitori, o chi ne fa le veci, siano esenti dall'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi ai fini della imposta complementare.

Ogni altra forma di assistenza, compresa la refezione scolastica, è a carico dei Patronati scolastici secondo le norme in vigore. Con provvedimento particolare saranno integrati i contributi ai Patronati.

È assicurato il trasporto gratuito degli alunni con le modalità previste dalle norme in vigore ».

Tale emendamento è stato ritirato dai presentatori in seguito alla presentazione di

un ordine del giorno a firma dei senatori Belisario, Caleffi, Donati, Bruno ed altri. Si dia lettura di tale ordine del giorno.

G E N C O , *Segretario*:

« Il Senato, nell'atto di approvare il disegno di legge istitutivo della scuola media, invita il Governo a predisporre sollecitamente i provvedimenti opportuni per assicurare la gratuità dei libri di testo agli alunni che frequenteranno la medesima scuola, con particolare riguardo ai contribuenti esenti dall'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'imposta complementare ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caleffi ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno.

C A L E F F I . Col nostro emendamento, che naturalmente ritiriamo in seguito alle assicurazioni che speriamo di avere dall'onorevole Ministro, noi proponevamo che, anziché lasciare l'assistenza circa i libri e il materiale didattico ai Patronati scolastici, spesso senza mezzi anche dopo le provvidenze disposte a loro favore con lo stralcio del Piano decennale, e che non hanno spesso nemmeno la possibilità di accertamento delle condizioni degli alunni, fosse affidato allo Stato il compito di fornire, agli alunni di famiglie che siano esenti dall'imposta complementare, in base alle leggi in vigore, i libri scolastici e il materiale didattico, lasciando invece ai Patronati il compito di provvedere alle refezioni scolastiche e alle altre provvidenze relative. A questo fine abbiamo presentato l'ordine del giorno testè letto.

Io confido che l'onorevole Ministro vorrà dare, per quanto può, le assicurazioni necessarie a questo proposito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento dei senatori Cecchi ed altri e sull'ordine del giorno dei senatori Caleffi ed altri.

M O N E T I , *relatore*. Onorevoli colleghi, sull'emendamento proposto dagli on-

revoli Cecchi, De Simone, Luporini ed altri la Commissione esprime parere contrario, perchè ci pare che prima di tutto il punto b) sia senz'altro superato dal piano triennale della scuola che abbiamo approvato ultimamente e con il quale vengono stabilite le misure delle borse di studio per i vari ordini della scuola italiana.

Per quanto riguarda l'emendamento nel suo complesso, a noi pare che sia molto più largo e più comprensivo il testo proposto dalla Commissione che non quello proposto dagli onorevoli proponenti, perchè qua si parla soltanto di refezione e fornitura di indumenti, (per le borse di studio ho già detto), mentre nel testo della Commissione si parla di contributi, di libri, di materiale didattico, di refezioni ed altre forniture necessarie, di servizi di trasporto gratuito per gli alunni.

D O N I N I . Ma non è questo il punto: il punto riguarda i Patronati.

M O N E T I , *relatore*. Per quanto riguarda i Patronati abbiamo tolto quell'a formula restrittiva « secondo le disponibilità dei loro bilanci » proprio perchè volevamo con questo sottolineare che i Patronati, che hanno già avuto un largo incremento delle loro possibilità attraverso il piano triennale della scuola, siano, quando ciò sia possibile, ulteriormente aiutati per poter espletare l'assistenza nelle forme più larghe possibili.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, non soltanto esprimiamo parere favorevole, ma lo raccomandiamo molto caldamente all'attenzione del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo non aveva proposto emendamenti al testo della Commissione e con ciò stesso dimostrava di accettarlo, come anche per l'emendamento successivo che la Commissione ha proposto al proprio testo.

Per quanto riguarda l'emendamento Cecchi, debbo dire che non soltanto il testo della Commissione ma anche un po' la legislazione di questi ultimi tempi si è mossa

verso altri orientamenti. L'emendamento esclude l'opera dei Patronati, mentre la legislazione si è mossa negli ultimi tempi verso l'estensione del raggio di assistenza da parte dei Patronati scolastici anche nella scuola media e verso il potenziamento dei mezzi a disposizione dei Patronati stessi. Anche con l'ultima legge che concerne i provvedimenti triennali abbiamo stanziato miliardi per il potenziamento dei Patronati. Quindi non posso accettare questa impostazione nuova.

Per quanto riguarda il punto delle borse di studio, abbiamo già incominciato ad operare in tal senso con il provvedimento triennale.

Circa l'ordine del giorno degli onorevoli Bruno, Caleffi ed altri, sono favorevole perchè esso cerca di estendere alla scuola media, dove certamente l'onere dei libri è maggiore, una disposizione che il Governo ha già adottato per la scuola elementare.

È questione di tempi e di disponibilità finanziarie, ma sono pienamente consenziente col contenuto dell'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Bruno, Caleffi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Senatore Cecchi, insiste sul suo emendamento?

**C E C C H I .** Non insisto, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Sempre sull'articolo 8-bis la Commissione ha presentato due emendamenti: il primo tendente a sopprimere le parole « secondo le disposizioni dei rispettivi bilanci » ed il secondo tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le provvidenze di cui al presente articolo sono applicabili agli alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in Istituti specializzati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questi emendamenti proposti dalla Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 8-bis quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

I senatori Fortunati, Luporini, Donini, Granata, De Simone, Cecchi e Valenzi hanno presentato tre articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I ,** Segretario:

Art. 8-ter.

*(Istituzioni di classi della scuola elementare)*

« Nel primo quinquennio successivo alla entrata in vigore della presente legge saranno istituite 20.000 nuove classi elementari, e precisamente 6.000 nel primo esercizio finanziario; 5.000 nel secondo; 4.000 nel terzo; 3.000 nel quarto; 2.000 nel quinto.

Il criterio di ripartizione territoriale delle nuove classi elementari sarà il seguente: il 70 per cento sarà riservato alle regioni del Mezzogiorno e delle Isole; il 12 per cento alle regioni del Centro; il 18 per cento alle regioni del Settentrione.

Sulla base degli indici provinciali della evasione dell'obbligo, della sopravvivenza scolastica, dell'affollamento il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad elaborare i programmi annuali per la istituzione delle nuove classi ».

Art. 8-quater.

*(Ulteriori istituzioni di classi)*

« Nel secondo quinquennio successivo alla entrata in vigore della presente legge saranno istituite le classi rese necessarie dalla applicazione delle norme relative al numero massimo di allievi per classe (25) e all'ordinamento delle scuole e classi plurime ».

Art. 8-quinquies.

*(Completamento dei corsi elementari)*

« Nel primo quinquennio successivo alla entrata in vigore della presente legge si pro-

cederà al completamento, fino alla quinta classe, di tutti i corsi, delle scuole ordinarie e a classi plurime ».

**P R E S I D E N T E .** Questi articoli sono preclusi dalle precedenti votazioni.

Passiamo dunque al titolo secondo, che porta la dizione, così come è stata proposta dalla Commissione: « Norme per l'istituzione della scuola media ».

È stato presentato un emendamento da parte dei senatori Donini ed altri, tendente a sostituire tale denominazione con l'altra: « Norme per l'istituzione della scuola obbligatoria ».

Il senatore Donini ha facoltà di svolgerlo.

**D O N I N I .** Signor Presidente, questo emendamento decade perchè è stato respinto il concetto che con esso si collegava. Comunque, poichè siamo al titolo secondo e poichè ritengo che i problemi che dovremo affrontare siano gravi e quindi richiedano una discussione lunga e approfondita, proporrei di rinviare la discussione alla prossima seduta.

**C A L E F F I .** Effettivamente, signor Presidente, l'articolo 9 è molto importante, forse sarebbe opportuno rinviare la discussione a domani.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni » (1346-B);

*5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (2048) (Con l'approvazione del detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: « Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (421), di iniziativa dei senatori Fiore ed altri, e: « Modificazione dell'articolo 27, lettera b) della legge 24 maggio 1952, n. 610, recante miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi » (1938), di iniziativa del senatore Marazzita);

« Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni » (2117), di iniziativa dei deputati Limoni ed altri;

*7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Iscrizione della idrovia dal Ticino per Milano Nord al Mincio fra le linee navigabili di seconda classe » (2081), di iniziativa dei deputati Togni Giulio Bruno ed altri;

« Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (2086), di iniziativa dei deputati Lombardi Giovanni ed altri.

#### **Annunzio di interpellanze**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**G E N C O , Segretario :**

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, premesso che a Milano un ragazzo di 12 anni è caduto dal sesto piano di un

cantiere, dove era stato assunto abusivamente, malgrado il preciso disposto della legge 29 novembre 1961, n. 1325, che vieta l'impiego della mano d'opera di età inferiore ai 15 anni; poichè tale odioso abuso non è nè isolato nè sporadico neppure nella metropoli lombarda, ma anzi sta estendendosi in maniera preoccupante, si chiede di conoscere:

a) quali provvedimenti si intendano prendere per rendere più efficienti i controlli da parte dei locali Ispettorati del lavoro, che risultano attualmente inadeguati a tale compito financo nelle grandi città industriali;

b) quali modifiche all'attuale legislazione in materia intenda apportare il Governo per renderla operante almeno sul piano repressivo, stante le ridicole sanzioni attuali, di solo carattere pecuniario, che si limitano ad ammende da 2.000 a 10.000 lire (600).

RODA, CALEFFI, BANFI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali intendimenti nutre il Governo circa il dilagare delle frodi alimentari che hanno determinato un giusto e generale allarme nel Paese.

E se non crede in via d'urgenza:

1) richiedere ai signori Procuratori generali presso le Corti d'appello della Repubblica:

a) di comunicare il numero dei processi pendenti riguardanti le frodi alimentari e richiedere altresì che gli stessi siano trattati (delitti o contravvenzioni) con assoluta urgenza e con rito direttissimo, ove possibile, dando comunicazione al Ministro della giustizia sull'esito dei giudizi stessi;

b) di richiamare gli stessi signori Procuratori generali circa la opportunità che le sentenze in tema di frodi alimentari siano sempre pubblicate almeno su 3 quotidiani, uno della zona e 2 a diffusione nazionale, applicando, nell'interesse pubblico, l'articolo 186 del Codice penale;

2) di inibire alla Radio televisione di accettare testi pubblicitari riguardanti prodotti

alimentari riconosciuti con sentenza in frode alle leggi e comunque di accettare o trasmettere testi pubblicitari che smentiscano il pronunciato di merito dell'Autorità giudiziaria o che ne travisino le conclusioni;

3) di predisporre che in ogni negozio ove vi è vendita di generi alimentari sia istituito un registro — a disposizione del pubblico — sul quale a cura degli Uffici della Camera di commercio vengano segnati i nomi dei denunziati e dei condannati per frodi alimentari;

4) di impegnare il Ministero dell'agricoltura a servirsi del personale della Direzione generale e degli Ispettorati periferici della alimentazione per l'accertamento e la repressione delle frodi, trattandosi di personale specializzato e finora incomprensibilmente non utilizzato;

5) di richiedere che i medici provinciali ordinino la chiusura a tempo indeterminato dei locali ove si sono fabbricati, manipolati, immagazzinati o venduti prodotti alimentari riconosciuti in frode alle norme igieniche e sanitarie;

6) infine di creare un Comitato permanente interministeriale per il coordinamento dell'attività legislativa ed esecutiva fra le varie Amministrazioni dello Stato al fine di stroncare il dilagare delle frodi, evitandosi dispersioni e frazionamenti di attività come ora si verifica (601).

SANSONE, OTTOLENGHI, NEGRI,  
MILILLO, RONZA

### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , Segretario:

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga:

a) che debba essere disposto che a Molfetta, importante centro con oltre 60.000 abitanti e alla cui stazione fanno scalo Comuni interni con altri 100.000 abitanti; che possiede un porto di notevole importanza e industrie specialmente cantieristiche navali

numerose e fiorenti, fermino i treni rapidi e direttissimi e diretti che hanno fermata anche a Trani e Barletta;

b) che a Barletta, la cui importanza come centro industriale e marittimo e come nodo ferroviario è notoria, debbano fermare i rapidi che attualmente percorrono la tratta Foggia-Bari senza fermata (1522).

JANNUZZI

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere i motivi che hanno indotto la Cassa per il Mezzogiorno a decidere la sospensione della erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle aziende artigiane, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Tale decisione, comunicata alle Commissioni provinciali per l'artigianato con circolare con cui è stato reso noto che la Cassa per il Mezzogiorno non avrebbe preso più in considerazione le domande di contributo giacenti o successivamente presentate alle Commissioni suddette, senza precisazioni di sorta circa la durata della sospensiva, oltre a giungere imprevista ed inopportuna, causa i precedenti impegni finanziari assunti da numerose aziende e proprio nel momento in cui si attendeva da parte del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno un adeguamento delle provvidenze previste dalle leggi vigenti alle esigenze di sviluppo dell'artigianato meridionale, risulta sino ad oggi immotivata.

Si chiede inoltre di conoscere la data in cui la Cassa riprenderà l'erogazione dei contributi e se gli stanziamenti relativi subiranno variazioni (1523).

GELMINI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non creda di predisporre le opportune ispezioni presso le industrie di Fratta Maggiore e dintorni per accertare le continue violazioni di leggi e regolamenti predisposti a tutela dei lavoratori. Principalmente vi è inosservanza da parte degli industriali dell'obbligo del pagamento della giusta paga sindacale mercè bu-

sta paga, dell'obbligo delle 8 ore lavorative e delle assicurazioni sociali. Tali inosservanze hanno determinato un legittimo stato di agitazione da parte dei lavoratori stanchi del perdurare di questo stato di illegalità cui occorre porre termine (1524).

SANSONE

Ai Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per sapere quali concreti provvedimenti il Governo abbia preso o abbia intenzione di prendere per venire incontro alle gravi e crescenti difficoltà che esistono nelle campagne italiane in conseguenza della eccezionale siccità.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere dal Governo:

a) se corrisponde al vero la cifra di 300 miliardi di danni, subita dall'agricoltura per le deficienze produttive in dipendenza della siccità;

b) quali misure intenda adottare per evitare che sia compromessa l'annata agraria 1962-63, come potrebbe accadere se gli agricoltori, invece di concentrare ogni loro sforzo nei lavori agricoli, dovessero preoccuparsi esclusivamente a far fronte alle imminenti scadenze, tra le quali quelle fiscali del prossimo ottobre;

c) se non ritenga opportuna la modifica dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, che limita la concessione dello sgravio delle imposte, sovrimeposte e addizionali dell'anno, alla perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi. Poichè lo evento determinante della perdita di almeno il 50 per cento dei prodotti del fondo avviene quando tutte le spese di produzione sono state effettuate, in concreto la realizzazione della metà del prodotto avviene con la spesa del cento per cento, il che praticamente si risolve nella perdita reale del 75 per cento.

Pertanto, si rende necessario, ai fini della concessione dello sgravio totale delle imposte, previste dal citato articolo nove, di ridurre dal 50 al 25 per cento la perdita — dovuta ad eventi eccezionali — del prodotto ordinario del fondo.

Tutto ciò allo scopo di dare un effettivo sollievo ai contribuenti agricoli che subiscono perdite non inferiori al 25 per cento del prodotto ordinario del fondo.

Ciò premesso, l'interrogante chiede ai Ministri interessati che, in maniera coordinata e rapida, si proceda intanto a solleciti interventi per quei settori, come il vitivinicolo e l'olivicolo, che interessano prevalentemente le zone meno ricche e più danneggiate del Paese, nel Meridione e nelle Isole (1525).

PENNAVARIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando si intenda porre mano alla sistemazione della strada statale n. 100 Bari-Taranto, le cui caratteristiche sono ormai intollerabili col volume sempre crescente del traffico, come è possibile constatare a chi la percorra o l'attraversi. La sistemazione di tale importantissima arteria è indifferibile, dato lo sviluppo industriale in atto a Bari ed a Taranto ed è stata messa in evidenza dal tragico incidente accaduto due giorni fa, nella pericolosa discesa sotto l'abitato di Mottola (Taranto), dalle curve strette ed in pendenza, dove un autocarro con rimorchio, non riuscendo ad inscrivere agevolmente in curva, investiva in pieno una autovettura con conseguenze mortali per i suoi due occupanti.

L'interrogante sa che detta strada è fra quelle comprese nel piano quinquennale, ma sottolinea l'urgenza della sua sistemazione, non solo per adeguare il tracciato alle esigenze attuali e future del traffico, ma anche per evitare gli attuali attraversamenti dei centri abitati di comuni popolosi quali Capurso, Casamassima e Sammichele in provincia di Bari e della periferia di Mottola e Massafra in provincia di Taranto (1526).

GENCO

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, per conoscere se non si creda opportuno un immediato soccorso ai colti-

vatori diretti, agli assegnatari dell'Ente riforma ed ai lavoratori della terra dei Comuni del metapontino, che versano in una drammatica situazione. Già colpiti dalla grave alluvione dell'annata agraria 1959-60, sono stati colpiti ora dalla siccità, che ha distrutto la produzione dell'annata in corso.

Urgono immediati e concreti provvedimenti per togliere dalla disastrosa condizione numerose famiglie di coltivatori e contadini. A prescindere dalla sollecita risoluzione dei vitali problemi segnalati, da tempo, dall'Associazione dei contadini lucani, si reclamano, come pronto soccorso: l'immediata abolizione degli atti esecutivi notificati dalle banche e dall'esattoria, il rinvio delle cambiali agrarie e la concessione di prestiti a lunga scadenza, con interessi a carico dello Stato; l'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e contributi vari che colpiscono i lavoratori; la concessione gratuita di grano per il fabbisogno familiare dei danneggiati ed il mangime per il bestiame, nonché la fornitura di semi per la prossima semina (3280).

CERABONA

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni affinché i giovani in possesso di licenza elementare possano iscriversi alla scuola media anche qualora non abbiano compiuto il 10° anno di età ma lo compiano entro l'anno scolastico per il quale chiedono l'iscrizione.

Si ricorda che il ministro Bosco dispose che, a cominciare dall'anno scolastico 1960-1961, i ragazzi in possesso di licenza elementare venissero direttamente ammessi alla scuola media, senza particolari esami; questo presupponendo che la licenza elementare rappresentasse sufficiente garanzia di preparazione e di maturità. Tuttavia poichè una vecchia disposizione vietava l'ammissione agli esami per la prima classe della scuola media a coloro che non avessero compiuto i 10 anni o non li compissero entro l'anno solare, i competenti organi ministeriali ritennero di inviare una circolare ai Provveditori agli studi, nella quale si osservava che la norma relativa all'età doveva venir conservata. A rigore la norma si sarebbe invece



dovuta ritenere automaticamente annullata, come lo stesso esame di ammissione alla media.

Si verifica così oggi il caso di ragazzi che, in possesso di licenza elementare, ma che non raggiungono il limite di età prescritto dalla detta legge, non possono iscriversi a nessuna scuola statale proporzionata al grado della loro maturità mentale e che, oltre al fatto di essere costretti a studiare privatamente con onere finanziario non indifferente, sono sottoposti alla ingiustificata condanna della perdita di un anno.

Si auspica che il limite dei 10 venga dunque esteso dall'anno solare all'anno scolastico. Questa piccola proroga (che sarebbe al massimo di sei mesi) potrebbe servire di norma transitoria. La razionalità di una proroga trova fondamento nel fatto che la vecchia legge rimonta a moltissimi anni, allorchè la formazione mentale dei giovani (da una decina di anni favorita tra l'altro dall'incremento dei sussidi audiovisivi) era assai meno sviluppata che attualmente. Si ricorda come una indagine psicologica molto accurata ha dimostrato che, negli ultimi anni, parallelamente a un notevole incremento dello sviluppo fisico, si è avuto un altrettanto ben documentato incremento dello sviluppo mentale.

La leggera modifica che viene chiesta nella interpretazione delle norme in vigore potrebbe rappresentare un opportuno provvedimento inteso a riparare subito, sia pure provvisoriamente, ad una situazione dannosa e ingiustificata, in attesa che lo spirito della nuova legge possa essere meglio osservato, mediante disposizioni più funzionali, che prevedano l'obbligo di effettivi accertamenti sul grado di maturità psichica degli alunni (3281).

VALESCCHI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che hanno consigliato il Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano a dare recentemente disposizioni perchè la carrozza Brescia-Roma agganciata al treno n. 417 in partenza da Milano per Verona alle ore 21,35 abbia a viaggiare chiusa fino a Brescia e solo colà aperta.

Si fa presente che detta misura, presa sia pure in via di esperimento, se soddisfa richieste di viaggiatori in partenza da Brescia, viene però a ledere e pregiudicare la possibilità, fino ad ora ammessa e riconosciuta ai viaggiatori in partenza dalle stazioni di Chiari e Rovato, di poter usufruire di detta carrozza, nel viaggio per Roma.

Si chiede se non si ritenga più idoneo — allo scopo di conciliare le diverse esigenze e semprechè non sia possibile adibire due carrozze anzichè una sola al servizio Brescia-Roma sul detto treno — riservare un certo numero di posti per i viaggiatori in partenza da Brescia, ripristinando però la possibilità di accesso alla carrozza di cui sopra anche ai viaggiatori in partenza da Chiari e da Rovato (località situate nella provincia di Brescia) (3282).

CENINI

#### Ordine del giorno per le sedute di venerdì 28 settembre 1962

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi venerdì 28 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

DONINI ed altri. — Istituzione della scuola obbligatoria statale dai sei ai quattordici anni (359).

Istituzione della scuola Media (904).

II. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (1901).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari